



Le principali normative per l'edilizia e l'immobiliare

Sommario

SUPER BONUS DL 19/5/2020, n. 34 (Decreto Rilancio)	5
<u>Articolo 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)</u> ...	5
Comma 1 (interventi trainanti)	5
Comma 1.1 (sonde geotermiche)	7
Comma 1-bis (definizione unità immobiliare funzionalmente indipendente)	7
Comma 1-ter (comuni dei territori colpiti da eventi sismici).....	7
Comma 1-quater (interventi su "ruderi")	8
Comma 2 (interventi trainati)	8
Comma 3 (requisiti degli interventi)	9
Comma 3-bis (durata estesa per IACP e assimilati)	9
Comma 4 (SISMABONUS - intervento trainante).....	9
Comma 4 bis (sistemi di monitoraggio strutturale).....	10
Comma 4 ter (casi aumento detrazione SISMABONUS)	10
Comma 4 quater (comuni dei territori colpiti da eventi sismici).....	10
Comma 5 (fotovoltaico)	10
Comma 5-bis (irregolarità).....	10
Comma 6 (sistemi di accumulo integrati con il fotovoltaico)	11
Comma 7 (obbligo cessione GSE).....	11
Comma 7-bis (fotovoltaico e beni vincolati)	11
Comma 8 (colonnine di ricarica)	11
Comma 8-bis (casi di proroga)	11
Comma 8-bis 1 (reddito di riferimento).....	12
Comma 8-ter (casi di proroga)	12
Comma 8-quater (casi di proroga).....	13
Comma 8-quinquies (possibilità di estendere a 10 anni le detrazioni)	13
Comma 9 (soggetti destinatari superbonus)	13
Comma 9-bis (deliberazioni dell'assemblea del condominio)	14
Comma 9-ter (IVA)	14
Comma 10 (limite interventi per persone fisiche).....	14
Comma 10-bis (categorie catastali B/1, B/2 e D/4)	15
Comma 10-ter (acquisti con sismabonus)	15
Comma 10-quater (acquisti con sismabonus)	15
Comma 11 (visto di conformità)	15



Comma 12 (comunicazione dati)	16
Comma 13 (compiti dei tecnici)	16
Comma 13-bis (asseverazione)	17
Comma 13-bis 1 (misure sanzionatorie)	17
Comma 13-ter (CILA).....	17
Comma 13-quater (Legittimità immobile)	17
Comma 13-quinquies (edilizia libera e SCAGI).....	17
Comma 14 (sanzioni)	18
Comma 14-bis (cartello di cantiere)	18
Comma 15 (spese per professionisti incaricati).....	18
Comma 15 bis (unità immobiliari escluse).....	18
Comma 16 (modifiche ad Art. 14 DL 63/2013)	19
Comma 16 bis (comunità energetiche rinnovabili).....	19
Comma 16 ter (precisazioni per impianti fotovoltaici)	19
Comma 16 quater (coperture).....	19
Tabella 1-bis (calcolo reddito di riferimento)	20
<u>Alcune annotazioni all'Articolo 119</u>	20
<u>Articolo 119-ter (Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)</u>	27
<u>D.L. 212/2023 convertito in Legge 17/2024</u>	29
<u>Articolo 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)</u>	32
Comma 1 (opzioni possibili)	32
Comma 1 bis (stati di avanzamento)	33
Comma 1 ter (visto conformità)	33
Comma 1 quater (visto conformità)	34
Comma 1 quinquies (divieto di acquisto crediti per P.A.)	34
Comma 1 sexies (conversione in BTP)	34
Comma 2 (applicazione opzioni DL Rilancio ai commi dell'art 14 DL 63/2013.....	34
Comma 3 (utilizzo credito imposta).....	35
Comma 3-bis (compensazioni e debiti fiscali).....	35
Comma 4 (Controlli ADE e responsabilità).....	35
Comma 5 (accertamento insussistenza requisiti).....	36
Comma 6 (eventuali recuperi importi)	36
Comma 6-bis (esclusione responsabilità cessionario crediti)	36
Comma 6-ter (esclusione responsabilità acquirenti crediti da banche).....	37
Comma 6-quater (esclusione responsabilità cessionario crediti – estensione casi)	37
Comma 7 (rimando a Provvedimento ADE).....	38
Comma 7-bis (spese sostenute nel 2022).....	38
<u>DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11 convertito con modifiche nella Legge n. 38 dell'11/04/2023</u>	38



D.L. 29/03/2024, N. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	40
Articolo 122 (Cessione dei crediti d'imposta)	49
Alcune annotazioni agli Articoli 121 e 122	50
RIMANDI DI LEGGE	55
Articolo 16 bis DPR 22 dicembre 1986, n. 917 con modifiche	55
Articolo 3 DPR 6 giugno 2001, n. 380 con modifiche	57
Articolo 1, commi da 344 a 349, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con modifiche	59
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19/2/2007 con modifiche	60
Articolo 1, commi da 20 a 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con modifiche	61
Decreto del Ministro Sviluppo Economico 11/3/2008 con modifiche	62
Articolo 29, comma 6, del DL 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla L 28/1/2009, n. 2,	62
Articolo 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220	62
DL 3 marzo 2011 n.28	63
Articolo 4, comma 4, della L 22 dicembre 2011, n. 214 con modifiche ex art. 11, comma 3, L 134/2012	63
Articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 con modifiche	63
Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 con modifiche successive	64
Legge 27 dicembre 2013, n. 147	71
Articolo 1 comma 47 legge 23 dicembre 2014, n. 190	71
Decreto del Ministro Sviluppo Economico 26/6/2015	72
Articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208	72
Articolo 1 legge 11 dicembre 2016, n. 232	72
Decreto del Ministro Infrastrutture e trasporti 28/2/2017 n 58	72
Articolo 4 bis DL 24 aprile 2017, n. 50 con modifiche	72
Decreto del Ministro Ambiente e tutela del territorio e del mare 11/10/2017	72
Decreto del Ministro Ambiente e tutela del territorio e del mare 7/11/2017	73
Articolo 1 comma 3 lettera a) legge 27 dicembre 2017, n. 205	73
Decreto del Ministro Infrastrutture e trasporti 2/3/2018	73
Legge 30 dicembre 2018, n. 145	73
Articolo 10 DL 30 aprile 2019, n. 34 con modifiche	73
Legge 30 dicembre 2019, n. 160	74
DECRETO ATTUATIVO MISE	75
Articolo 1 (Oggetto, ambito applicazione e definizioni)	67
Articolo 2 (Tipologia e caratteristiche interventi)	68
Articolo 3 (Limiti agevolazioni)	70
Articolo 4 (Soggetti ammessi alla detrazione)	71
Articolo 5 (Spese per le quali è ammessa la detrazione)	71
Articolo 6 (Adempimenti)	72
Articolo 7 (APE)	73



<u>Articolo 8 (Asseverazione)</u>	82
<u>Articolo 9 (Trasferimento quote e cessione credito)</u>	82
<u>Articolo 10 (Monitoraggio e comunicazione risultati)</u>	82
<u>Articolo 11 (Controlli)</u>	83
<u>Articolo 12 (Disposizioni finali)</u>	83
<u>ALLEGATO A (Requisiti da indicare nell'asseverazione)</u>	84
<u>ALLEGATO B (Tabella di sintesi degli interventi)</u>	91
<u>ALLEGATO C (Scheda dati prestazione energetica)</u>	97
<u>ALLEGATO D (Scheda informativa)</u>	101
<u>ALLEGATO E (Requisiti interventi isolamento termico)</u>	111
<u>ALLEGATO F (Requisiti pompe di calore)</u>	112
<u>ALLEGATO G (Requisiti impianti ed apparecchi a biomassa)</u>	114
<u>ALLEGATO H (Collettori solari)</u>	115
<u>ALLEGATO I (Massimali di costo per interventi sottoposti a dichiarazione fornitore o installatore)</u>	116
PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE Entrate	118
DECRETO ASSEVERAZIONI MISE	130
<u>Articolo 1 (Ambito applicazione e definizioni)</u>	130
<u>Articolo 2 (Asseverazione)</u>	130
<u>Articolo 3 (Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione)</u>	131
<u>Articolo 4 (Verifiche ai fini della detrazione diretta, cessione o sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio)</u>	131
<u>Articolo 5 (Controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione)</u>	132
<u>Articolo 6 (Sanzioni)</u>	133
<u>Articolo 7 (Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze)</u>	133
<u>Articolo 8 (Rendicontazione attività)</u>	133
<u>Articolo 9 (Disposizioni finali)</u>	133
<u>ALLEGATO 1 (Asseverazione - Stato finale)</u>	134
<u>ALLEGATO 2 (Asseverazione - Stato di avanzamento lavori)</u>	142
DECRETO PREZZI MITE	150
<u>Articolo 1 (finalità)</u>	150
<u>Articolo 2 (Ambito applicazione)</u>	150
<u>Articolo 3 (Costi massimi ammissibili)</u>	150
<u>Articolo 4 (Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 -Ecobonus")</u>	151
<u>Articolo 5 (Aggiornamento ed entrata in vigore)</u>	152
<u>Allegato A</u>	153
ELENCO pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 pubblicato dall'ISTAT il 30 settembre 2022	155
ARTICOLO 28 DL 19/5/2020, n. 34 (Decreto Rilancio): Rifinanziamento fondo prima casa	172



SUPER BONUS DL 19/5/2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

convertito con modifiche L. 17/7/2020, n. 77, e successive modifiche

Articolo 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)¹

Comma 1 (interventi trainanti). La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno

¹ L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.

In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Ai sensi dell'articolo 119 le detrazioni più elevate sono riconosciute per le seguenti **tipologie di interventi (cd. "trainanti")**:

- a) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate** che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- c) interventi antisismici** di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. "trainati"), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

- I. di efficientamento energetico previsti dall'articolo 14** del decreto legge n. 63 del 2013 rientranti nell'ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. *Tabella n. 1 Decreto Attuativo MISE*);
- II. l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici** di cui all'art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

- **interventi** di riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista **in base all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013**, va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
- **l'installazione di impianti solari fotovoltaici**, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell'installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
- **l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Se l'intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.



2022², da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente³ e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il con tetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente⁴.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **euro 50.000 per gli edifici unifamiliari⁵ o per le unità immobiliari** situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano **funzionalmente indipendenti** e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a **euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari**; a **euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.**

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi⁶ di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/10/ 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici⁷ per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,

² Per le scadenze si veda il successivo comma 8 bis

³ Come indicato nel Decreto Attuativo del MISE una **unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente** qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo) e la presenza di un accesso autonomo dall'esterno, che presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. L'unità abitativa all'interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto). **In merito alla nozione di accesso da strada, né nella norma né nella circolare 24/E, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata". Di conseguenza "può ritenersi autonomo anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà". E può ritenersi autonomo "anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli".**

Il perimetro, secondo il MEF, va ulteriormente allargato considerando autonomo anche l'accesso indipendente che passi da aree (quali strada, cortile o giardino) "comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un'area di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili".

⁴ Introdotto dall'Art.1, comma 66, paragrafo a) lettera 2), Legge 178/2020 (Legge bilancio 2021)

⁵ Come indicato nel Decreto Attuativo del MISE **edificio unifamiliare**: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare

⁶ **Certificazione CAM**

⁷ Come indicato nel Decreto Attuativo del MISE **parti comuni degli edifici**: le parti di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari, quali i condomini, non ricompresi negli edifici unifamiliari. **In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.** Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. **In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.**



ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un **ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5⁸ e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti al-meno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La **detrazione** di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese **non superiore a euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Al riguardo Agenzia Delle Entrate specifica che la sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110 per cento. Ammette inoltre le spese relative all'adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

Comma 1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.⁹

Comma 1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Comma 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli

⁸ Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il limite di spesa previsto per tale intervento (fino a euro 48.000) si aggiunge quello stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione

⁹ Introdotto da Art.1, comma 66, paragrafo b) della Legge 178/2020 (Legge bilancio 2021).



edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Comma 2 (interventi trainati). L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63¹⁰ convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni¹¹, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.

Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

¹⁰ Art. 14 Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

2.1 Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

2-bis. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

2-quater. Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo ed interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-quater.1. Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

¹¹ Si tratta degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104



A.D.E. specifica che la maggiore aliquota prevista si applica solo se gli interventi di cui all'art. 14 sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino il previsto miglioramento energetico e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus ADE precisa che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Comma 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (OVVERO LA CERTIFICAZIONE CAM), e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'art. 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.

Comma 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Comma 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (**SISMABONUS**), l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.¹² Per la parte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.¹³

Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la

¹² La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (cfr. commi 1-bis e 1-ter). La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio. **Per le scadenze si veda il successivo comma 8 bis.**

¹³ Introdotta con il DL Semplificazioni (art. 33, comma 1.- a DL 31/05/2021, n. 77): **gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono ora essere trainati anche dal sismabonus**



detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento¹⁴. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

Comma 4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la **realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale** continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Comma 4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Comma 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Comma 5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione **di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Quindi il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del d.P.R. n. 380 del 2001.

Comma 5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti

¹⁴ Per chi realizza i lavori antisismici c'è la possibilità di acquistare una **polizza anticalamità** con detrazione al 90%. È prevista, inoltre, limitatamente agli interventi interessati dalla maggiorazione, una detrazione del 90%, anziché del 19%, a favore dei beneficiari che decidono di cedere la somma corrispondente al sismabonus a un'assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio per eventi calamitosi.



ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Comma 6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di **sistemi di accumulo** integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Comma 7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

Comma 7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Comma 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di **installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine¹⁵. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Comma 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)¹⁶, del testo

¹⁵ Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari a 3.000 euro o a 2.000 euro a seconda dell'inizio dei lavori, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

¹⁶ Art. 3, comma 1, lettera d): "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi



unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022¹⁷, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo**, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023¹⁸.

8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la **Tabella 1-bis**, allegata al presente decreto.

Comma 8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31

elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

¹⁷ **Le disposizioni reattive alla scadenza al 31/12/2022 per gli edifici condominiali, non si applicano:**

- a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la **delibera assembleare** che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data **anteriore al 25 novembre 2022**;
- b) agli interventi comportanti la **demolizione e la ricostruzione** degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

¹⁸ Si legga D.L. 112/2023



dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

Comma 8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis

Comma 8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione, irrevocabile, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione di cui al periodo precedente è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Comma 9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai condomini¹⁹ e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
 - b) dalle persone fisiche²⁰, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
 - c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
 - d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- d-bis)* dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7

¹⁹ Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai **condomini** e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista (articoli da 1117 a 1139 del codice civile). Il "condominio" (che può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale) costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile. La nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento (risoluzione ADE 14 febbraio 2008, n. 45/E).

²⁰ La predetta detrazione, riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Con la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR). Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni, dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività o dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa.



dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Comma 9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Comma 9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Comma 10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b) di cui al comma 9, lettera b) (persone fisiche), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Come specificato sia da ADE sia nel Decreto Attuativo del MISE, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile.

I titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:

- siano conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori;

- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).

Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato.

Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre fare riferimento:

- alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;

- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le



società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, nè essere chiesta a rimborso.

Comma 10–bis: Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)²¹, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitarie assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Comma 10–ter: Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1 lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

Comma 10–quater: Al primo periodo del comma 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro trenta mesi".

Comma 11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità²² dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

In pratica il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati e che gli stessi abbiano stipulato la prevista polizza di assicurazione della responsabilità civile.

²¹ Si tratta sempre delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383

²² il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni necessarie e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020



Comma 12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Comma 13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) - per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) - per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Comma 13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121²³. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-se-xies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicem-bre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917. Nelle more dell'adozione

²³ E' necessario richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto:

a) per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

b) per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute.

L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico

Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.



dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Comma 13-bis 1. Misure sanzionatorie contro le frodi. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Comma 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA²⁴ sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380²⁵. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Comma 13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Comma 13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività (ndr. segnalazione certificata di agibilità) di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

²⁴ Attualmente, però, il **modulo Unificato della CILA** (Ovvero il modulo che è in vigore in tutta Italia) prevede che il **progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità** ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, **ASSEVERA che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti**, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

²⁵ Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.



Comma 14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Comma 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Comma 15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11²⁶.

Comma 15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Comma 16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di

²⁶ Ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.



sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione ».

Comma 16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

Comma 16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.

Comma 16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.



**Tabella 1-bis
(Articolo 119, comma 8-bis.1)**

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2

Alcune annotazioni all'Articolo 119:

La detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell'IVA.

Ai fini del Superbonus l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l'ipotesi dell'installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio). L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili.

L'importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito all'edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui due contribuenti comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per interventi di isolamento termico delle superfici opache, per i quali il limite di spesa è di 50.000 euro e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, per il quale il limite di spesa è pari a euro 30.000, avranno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento, calcolata su un importo di spesa complessivamente pari a 80.000,



da ripartire in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Analogamente nel caso in cui il condominio realizzi un intervento di sostituzione dell'impianto termico (intervento trainante) e il condomino, al quale sono imputate spese per tale intervento pari, ad esempio, a 10.000 euro, effettui interventi trainati, sostituendo sulla propria unità immobiliare, gli infissi con una spesa pari a 20.000 euro, nonché installando le schermature solari, con una spesa pari a 5.000 euro, avrà diritto ad una detrazione pari a 38.500 euro (110 per cento di 35.000 euro).

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, **l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.** Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio composto da 5 unità immobiliari siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro) ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.

Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili (essendo stata realizzata, ad esempio, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, astrattamente riconducibile sia tra gli interventi "trainati" sia tra quelli "trainanti") il contribuente potrà applicare una sola agevolazione.

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.

La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

- a) delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
- b) degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).

L'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che **il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi cd. "trainati", quali, tra gli altri, quelli di efficientamento energetico disciplinati dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento.**

La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi "trainati" di seguito elencati sono eseguiti congiuntamente con un intervento finalizzato all'efficienza energetica "trainante", indicato nel comma 1 del citato articolo 119, del decreto Rilancio e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Si tratta dei seguenti interventi:



- A.** la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell'infixo nonché dei portoni esterni che delimitino l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati). Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E);
- B.** l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare n. 19/E del 2020);
- C.** la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale. Per tali interventi, la detrazione massima è pari a 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche qualora, come prospettato dall'Istante, sia sostituito o integrato l'impianto delle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato (cfr. circolare n. 19/E del 2020);
- D.** È agevolabile l'installazione di sistemi di chiusura oscurante e/o schermatura solare di cui all'allegato M al D.lgs. 311/20063.
Le schermature devono essere: applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente; a protezione di una superficie vetrata; installate all'interno o all'esterno della superficie vetrata; mobili; schermature "tecniche". Per le "schermature solari" (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Le "chiusure oscuranti" possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico. Per le "chiusure oscuranti" (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti. Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale comprendono la fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche; l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti; la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature; le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.); le opere provvisoriale e accessorie.
- E.** l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 3.000 euro, per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. Il limite di spesa ammesso alla detrazione (€3.000 per interventi iniziati prima del 1-1-2021, o € 2.000 per gli edifici unifamiliari/unità immobiliari funzionalmente indipendenti, €1.500 per i condomini che installino massimo di otto colonnine o € 1.200 per un numero superiore a otto colonnine) è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica (cfr. circolare n. 19/E del 2020)



Sempre a condizione che l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus indicati nei commi 1 e 4 del citato articolo 119, del decreto Rilancio ed inoltre che vi sia cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, Il Superbonus spetta, infine, anche per:

- F. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico
- G. installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh

In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

E' possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni -e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano comunque applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.

Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

- interventi di riqualificazione energetica degli edifici disciplinati dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al Superbonus. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione attualmente prevista va dal 50 per cento al 85 per cento delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
- l'installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell'installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Dato che gli interventi trainanti ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, ad esempio, nell'ambito della



ristrutturazione dell'edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell'impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno.

Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto, si può fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti). Le novità del Decreto Rilancio difatti integrano le regole già previste per ecobonus e sismabonus poiché il testo richiama esplicitamente alla normativa di riferimento.

Ed è proprio in questo rimando la chiave del chiarimento fornito al contribue sulla possibilità di applicare il superbonus del 110% anche a ruderi, a fabbricati fatiscenti, classificati nella categoria catastale F2: relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

L'Agenzia delle Entrate introduce una distinzione tra edifici condominiali a prevalente destinazione residenziale (in cui la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza all'interno dell'edificio è superiore al 50%) ed edifici condominiali che invece non sono a prevalente destinazione residenziale (in cui gli appartamenti in cui abitano le famiglie rappresentano meno della metà della superficie dell'edificio).

Se l'edificio condominiale è a prevalente destinazione residenziale è possibile ammettere al superbonus al 110% tutti i proprietari e i detentori di unità immobiliari che sostengano spese per interventi agevolati sulle parti comuni dell'edificio (cioè sia i proprietari e i detentori di unità immobiliari residenziali sia i proprietari e i detentori di unità immobiliari non residenziali, come uffici e negozi); se invece l'edificio non è a prevalente destinazione residenziale (ci sono più uffici e negozi che appartamenti) è possibile ammettere all'ecobonus al 110% solo i proprietari e i detentori di unità immobiliari residenziali che sostengano spese per interventi agevolati sulle parti comuni dell'edificio, mentre i proprietari e i detentori di unità immobiliari non residenziali ne restano esclusi rispetto alle spese che sostengono anch'essi, per quota parte, su quei medesimi interventi sulle parti comuni dell'edificio.

L'Agenzia conferma che quando l'intervento di demolizione e ricostruzione comprende lavori rientranti nel Superbonus (ed è attestato da un titolo amministrativo che lo inserisce tra quelli di ristrutturazione edilizia previsti dall'attuale articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001), il fatto che questo sia iniziato nel maggio 2019 (cioè prima della promulgazione del decreto Rilancio) non impedisce di fruire della maxi agevolazione, naturalmente solo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a tutto il 2021.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 595 del 16 dicembre 2020, **dice sì alla detrazione del 110%** per i singoli interventi ammessi all'ecobonus, come la sostituzione degli infissi, purché sia certificato il miglioramento energetico, **realizzati su una unità immobiliare inserita in un condominio tutelato dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio"**. Il beneficiario, inoltre, può optare per una delle modalità alternative previste per la fruizione dello sconto d'imposta.

Precisa anche che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lettera b, n. 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto "Semplificazione"), rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e



caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana». Sul punto, la relazione illustrativa al decreto evidenzia che «gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l'edificio da riedificare presenti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e ipologiche differenti rispetto a quello originario. Inoltre, allo scopo di coordinare l'attuale definizione della ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline incidenti sull'attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi volumetrici necessari, oltre che per l'adeguamento alla normativa antisismica (già previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001), anche per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)».

Il problema DL Semplificazioni e CILA. Con il DL semplificazioni il Legislatore, sostituendo l'articolo 13-ter del DL 34/2020, ha chiarito che gli interventi che non siano quelli di abbattimento e ricostruzione, essendo interventi di manutenzione straordinaria, possono essere realizzati con una "semplice" CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). La cosa era palese anche prima, senza che fosse necessario un intervento ad hoc, tuttavia **si è voluto porre l'accento sulla non necessità dell'esistenza della non necessità dell'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**, cosa che ha fatto interpretare la norma come una possibilità di effettuare interventi su edifici in cui siano presenti abusi. Si ricorda che l'articolo 9-bis, comma 1-bis di cui sopra sancisce che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio (ante 1968 nei comuni in cui non esistevano piani regolatori o piani di fabbricazione comunque denominati), lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

I problemi principali nel voler effettuare interventi su immobili con abusivismi non sanati, stanno però in due precise indicazioni normative:

- 1- Lo stesso comma 13-ter dell'articolo 119 del DL 34/2020 modificato recita chiaramente, ed in maniera sibillina: **“resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”**
- 2- il MODULO UNIFICATO della CILA richiede espressamente che il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, ASSEVERA che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.



In molti comuni in cui la procedura di inoltro delle pratiche è telematica, inoltre, tale certificazione è un allegato obbligatorio che non permette di protocollare la pratica in sua mancanza.

Questi due elementi fanno quindi propendere per la necessità che vi sia conformità urbanistica: la cosa, difatti, se anche non dovesse far decadere dai benefici fiscali, comporterebbe egualmente problematiche per il tecnico progettista per la CILA e successivamente, in caso di controlli dell'Ente Comunale, anche di abusivismo edilizio con tutte le conseguenze legali ed economiche connesse.

Nell'ambito del c.d. "Superbonus 110%" - la maxi-agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio introdotta dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") - rientrano anche interventi di riduzione del rischio sismico, comunemente noti con il nome di "Sismabonus".

Specificatamente per il SISMABONUS già prima dell'introduzione del Superbonus, per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche negli edifici erano (e sono ancora) previste due specifiche tipologie di agevolazione:

1) Sismabonus "normale", disciplinato dai **commi 1-bis e 1-ter dell'art. 16 del D.L. 63/2013**, con detrazione del 50% delle spese sostenute per adozione di misure antisismiche generali;

2) Sismabonus "potenziato", disciplinato dai **commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 16 del D.L. 63/2013**, con detrazione tra il 70 e l'85% delle spese sostenute per adozione di misure antisismiche che consentano il passaggio di una o due classi di rischio sismico, come definite dal D.M. 58/2017 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici). Quest'ultima agevolazione è poi fruibile anche per gli acquirenti di unità immobiliari site in fabbricati oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione da parte di imprese che provvedano alla successiva rivendita entro 18 mesi dalla fine dei lavori (c.d. "Sismabonus acquisti", disciplinato dal comma 1-septies del D.L. 63/2013).

In entrambi i casi, gli interventi sono da considerare come una "sottocategoria" del più ampio insieme degli interventi di recupero del patrimonio edilizio definiti dall'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.

L'art. 119 del D.L. 34/2020 dispone al **comma 4** che le detrazioni per interventi di adeguamento strutturale e antisismico - di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013 - si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per le unifamiliari (con le proroghe al 31/12/2022 se al 30/6 si è realizzati almeno il 30% dei lavori), al 31/12/2023 per gli altri casi. In pratica, la nuova maxi-aliquota prende il posto di tutte le aliquote previgenti, e si applica anche al Sismabonus.

Inoltre, il nuovo "Super-Sismabonus" al 110% non distingue in relazione all'entità della riduzione del rischio sismico conseguito, riferendo semplicemente alla necessità di asseverare l'efficacia degli interventi eseguiti al fine della riduzione del rischio sismico (lettera b), comma 13, art. 119 del D.L. 34/2020). **In altri termini, sia gli interventi di cui al Sismabonus "normale" agevolati al 50%, che quelli di cui al Sismabonus "potenziato" agevolati dal 70 all'85%, possono usufruire della nuova agevolazione al 110% nel rispetto di tutte le altre condizioni previste.**

Questo non significa che qualsiasi intervento possa rientrare nel perimetro della messa in sicurezza antisismica. L'efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico - come indicato dalla citata lettera b), comma 13 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 - deve essere misurata secondo le procedure ed in base ai parametri delle Linee guida, nonché asseverata in base alla modulistica definita dal D.M. 06/08/2020, n. 329 (che non a caso prevede la possibilità di spuntare il miglioramento di nessuna classe, 1 classe, 2 o più classi).

Si tratta dunque una generica attestazione di "efficacia degli interventi", che non comporta la necessità di migliorare la classificazione sismica ma che deve essere in ogni caso misurabile in base ai parametri del D.M. 58/2017, e misurata asseverando il livello di rischio ante-intervento e il miglioramento ottenuto.

Nel quadro normativo così delineato vi è la possibilità di accedere al Superbonus con l'esecuzione di "interventi di riparazione o locali", definiti dal par. 8.4.1 NTC 2018 come "interventi che interessino singoli elementi strutturali e che comunque non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti", e tramite i quali si intende:

- ripristinare le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate rispetto alla configurazione precedente a un danno;



- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o duttilità di elementi o parti (anche non danneggiate) o impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

In merito ai criteri per l'applicabilità di interventi di riparazione o locali, utili indicazioni possono reperirsi anche nell'Allegato 5 alla Ord. P.C.M. 13/11/2010, n. 3907 e su edifici esistenti norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018).

A tale proposito vanno evidenziati due aspetti:

1) gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche agevolabili con il Sismabonus devono in tutti i casi essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere interi edifici, nonché, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (lettera i), comma 1, art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);

2) le NTC 2018 richiedono che gli interventi di riparazione o locali non producano, rispetto alla configurazione preesistente, sostanziali modifiche al comportamento delle restanti parti e comunque della struttura nel suo insieme.

Ne deriva che il Super-Sismabonus al 110% ammette sì alle agevolazioni anche gli interventi di riparazione o locali, ma - pur non richiedendo uno specifico incremento in termini di classe di rischio - necessita che il tecnico asseveri l'avvenuto miglioramento sismico dell'intera struttura.

Con il DL Semplificazioni²⁷, infine, il SISMABONUS è divenuto intervento trainante anche per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Da notare che con il **DL 25 febbraio 2022, n. 13**, al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, ed incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro è stata **introdotta, per i lavori edili relativi ai bonus edilizi di importo superiore a 70.000 euro, la norma che collega la possibilità che tali benefici possano essere riconosciuti, solo se nell'atto di affidamento dei lavori e' indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali**, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformita' occorre verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

La norma acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge (evvero dal 27 Maggio 2022) e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

²⁷ Art. 33, comma 1., lettera c)



Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

Comma 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16 -bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici²⁸.

Comma 2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Gli interventi in questione devono, inoltre, rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Infine, secondo quanto sancito dal comma 4-bis, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che corrisponda almeno ad un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Comma 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Comma 4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati²⁹.

Comma 4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio³⁰.

²⁸ Aggiornamento D.L. 212/2023 convertito, senza modificazioni, in Legge 17/2024

²⁹ Aggiornamento D.L. 212/2023 convertito, senza modificazioni, in Legge 17/2024

³⁰ D.L. 212/2023



D.L. 212/2023 convertito in Legge 17/2024

(Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

Articolo 1: Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia.

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre



2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 2: Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Articolo 3: Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;
 - b. al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»
 - c. il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
 - b. dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano



anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- a. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4: Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Articolo 121.

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)³¹

Comma 1. I soggetti³² che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante³³,

³¹ La possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. "sconto in fattura") o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante è stata limitata fortemente dal DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11 convertito con modifiche nella Legge n. 38 dell'11 aprile 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023

³² L'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati:

- a) dai «condomini» e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- b) dalle «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari». Per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica⁶. Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituti o enti;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-bis) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838;
- e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Il Superbonus spetta anche alle «comunità energetiche rinnovabili» costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle «configurazioni», limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti. Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

³³ In linea generale trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, quando essi siano parte di un condominio e per la parte riguardante i lavori sulle parti comuni a loro spettante, ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari²⁰. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta. Resta fermo, tuttavia, che qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta



alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai **fornitori**³⁴ che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni³⁵ solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122 -bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

b) per la **cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni²⁹ solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122 -bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Comma 1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento³⁶.

Comma 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del

sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il Superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

³⁴ Come indicato nel Decreto Attuativo del MISE **fornitore**: fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell'Unione Europea oppure importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione, ovvero fornitore di servizi

³⁵ Le due cessioni si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del DL 18-11-2022, n. 176

³⁶ per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 (superbonus), la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo. Inoltre ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo



1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Comma 1-*quater*. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Comma 1-*quinquies*. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196³⁷, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

Comma 1-*sexies*. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, è consentito in tutto o in parte utilizzare detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma.

Comma 2. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a)** recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b)** efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

³⁷ Per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.



- c)** adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d)** recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e)** installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f)** installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
- f-bis)** superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto

Comma 3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.³⁸

Comma 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38 -*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-*quinqies* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Comma 4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i

³⁸ Come da **Art. 9** (Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico) **del DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176** Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione.



poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.³⁹

Comma 6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

Comma 6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6, e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

- a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

³⁹ Occorre sottolineare che il Superbonus, oltre a quanto già specificato riguardo i titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato. Restano, infine, esclusi dalle agevolazioni in esame (fruizione diretta del Superbonus o, in alternativa esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.



e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) un'attestazione rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007. Qualora tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra tra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione all'uopo incaricata;

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante "Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;

i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.

Comma 6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, fermo restando il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.

Comma 6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.



Comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (**provvedimento 8 agosto 2020 e sue successive modifiche**), sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.⁴⁰

Comma 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.

Con il **DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11** convertito con modifiche nella **Legge n. 38 dell'11 aprile 2023** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023, **modificato dal D.L. 29/03/2024, N. 39** (Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria) sono state introdotte le seguenti ulteriori **Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali:**

COMMA 1. A decorrere **dalla data** di entrata in vigore del decreto (**17-02-2023**), in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **non è consentito** l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) (**SCONTO IN FATTURA**) e b) (**CESSIONE DEL CREDITO**), del medesimo decreto-legge.

COMMA 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

COMMA 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di

⁴⁰ Le opzioni, pena decadenza, devono essere comunicate per via telematica all'ADE entro il 31 marzo dell'anno successivo al sostenimento della spesa. E' tuttavia concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della **remissione in bonis** rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.



legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

COMMA 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

COMMA 3-bis. Con riguardo ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020⁴¹, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.

COMMA 3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo di cui al comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.

COMMA 3-ter1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.

⁴¹ Tattasi delle ONLUS



400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri”

COMMA 3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»

b) le parole: « 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

COMMA 4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate.⁴²

Il D.L. 29/03/2024, N. 39 specifica inoltre che:

Art. 1. - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Art. 1. comma 2: Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

⁴² E' quindi abrogata la possibilità optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito per tutte le tipologie di ristrutturazione, miglioramento energetico, miglioramento sismico



e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Art. 1. - comma 3: Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.

Art. 1. - comma 4: Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Art. 1. - comma 5: Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Art. 1-bis. - Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici

1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento



Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 1-ter. - Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo



svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2. - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di



esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Art. 3. - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le

seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:

- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno



concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 4. - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle



finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-quinquies è sostituito dal seguente:

«49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Art. 4-bis. - Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.



3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

“3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via



telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'A-genzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Art. 9-bis. - Disposizioni finanziarie

8. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

“3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento”.



Art. 122

(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

- 1.** A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
- 2.** Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

 - a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
 - c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
 - d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
- 3.** I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 4.** La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
- 5.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.



Alcune annotazioni agli Articoli 121 e 122:

E' stata abolita con il DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Pertanto i crediti di imposta derivanti dagli interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, adeguamento e/o miglioramento sismico possono essere utilizzati esclusivamente dal committente per compensare i propri debiti fiscali (sempre tramite F24).

La possibilità di sconto in fattura e cessione del credito rimane solo i soggetti che rientrano nelle casistiche di cui ai comma 2 e 3 del detto DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11.

Questi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante (calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato)⁴³ in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:

- A.** per un **contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi che ha realizzato gli interventi agevolati (cd. "sconto in fattura"), d'intesa con il fornitore stesso.** Questi recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di una sola cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il contributo sotto forma di sconto è quindi pari alla detrazione spettante (sempre calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato) e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (quindi si applica sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell'IVA). ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a complessivi 30.000 euro (IVATI) alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d'imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto "parziale", il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d'imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

- B.** per la **cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante** (sempre calcolata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato), ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza però facoltà di successive cessioni. L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

L'opzione di cessione del credito può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020-2023. Essa si riferisce a tutte le rate residue ed

⁴³ In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.



è irrevocabile.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.

Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 siano stati già oggetto di cessione o dello sconto in fattura, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini previsti. In caso di violazione delle nuove regole i contratti saranno dichiarati nulli⁴⁴.

Il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

In presenza di un **"condominio minimo"**, ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (art. 1129 C. Civile), risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli (in base agli Articoli 1129 e 1138 C. Civile) che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.

Per quanto riguarda l'individuazione delle parti comuni interessate dall'agevolazione, è necessario far riferimento all'articolo 1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l'altro, il suolo su cui sorge l'edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Contrariamente a quanto previsto fino al 31/12/2020, in base alla variazione introdotto con la Legge di Bilancio 2021 il Superbonus si applica anche agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari

⁴⁴ I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dal DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, i contratti di cessione relativi ai crediti già esistenti alla data del 07/02/2022 successivi alla sola ulteriore cessione consentita.



distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

L'esercizio dell'opzione sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica", detto anche COMUNICAZIONE, inviato esclusivamente in via telematica all'ADE a decorrere dal 15 ottobre 2020. Tale COMUNICAZIONE deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi in cui l'opzione di cessione del credito sia esercitata per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (dal 2020) entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

La COMUNICAZIONE relativa agli interventi eseguiti è inviata:

- per **lavori su singole unità immobiliari** mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici della stessa dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario (commercialista o CAF). In tale caso con riferimento agli **interventi riguardanti il SUPER ECOBONUS la COMUNICAZIONE relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità**
- per **lavori sulle parti comuni degli edifici** esclusivamente mediante i canali telematici dall'amministratore di condominio o, nel caso in cui (ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto) da uno dei condòmini a tal fine incaricato direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Con riferimento agli **interventi riguardanti il SUPER ECOBONUS la COMUNICAZIONE** relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari **è inviata esclusivamente o dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall'amministratore / dal condomino incaricato personalmente o tramite intermediario.** In tali ultimi due casi, quando il soggetto che invia è diverso da colui che rilascia il visto, quest'ultimo mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'ADE, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Per gli **interventi di efficientamento energetico** la **COMUNICAZIONE è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione** ivi prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d'intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

A seguito dell'invio della Comunicazione **è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.** La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

- a) il singolo condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario,



indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condòmino incaricato di inviare la Comunicazione all'Agenzia delle entrate;

- b) l'amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della COMUNICAZIONE effettuata ad ADE; nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, la COMUNICAZIONE sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest'ultimo.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste da ADE rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

I cessionari e i fornitori (che sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate) **utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito **con la stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, **a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese**. La quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

In alternativa all'utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della COMUNICAZIONE, i cessionari e i fornitori **possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti**, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. **La comunicazione della cessione avviene esclusivamente**, a pena d'inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla conferma dell'opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, sempre confermando l'esercizio dell'opzione esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Dal 1° maggio 2022 il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. **I contratti di cessione conclusi in violazione dell'articolo 1, comma 8 e dell'articolo 4, comma 2 decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 sono nulli.**

Le modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il DL 18-11- 2022, n. 176 (e sua conversione in legge) è stato anche stabilito che:

1. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni



di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione;

2. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte da codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

Con il **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51** (articolo 10-bis) è stato anche stabilito l'obbligo di qualificazione SOA per le imprese che realizzano lavori che eccedono la cifra di euro 516.000,00 per i contratti stipulati dopo il 21-05-2022.

Tale limite di 516.000 euro è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto per la certificazione SOA risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023.



RIMANDI DI LEGGE

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Testo unico delle imposte sui redditi.

Articolo 16 bis con le modifiche recate dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214

**Con aggiunte ex art. 4, comma 1, lettera c)
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (e
modifiche recate dalla legge di conversione 22
dicembre 2011 n. 214).**

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,



ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;

1) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione



delle disposizioni di cui al presente articolo.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi

con le modifiche successive:

- 1- *dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003*
- 2- *dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020*
- 3- *dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017*

Comma 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; *(lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020)*

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; *(lettera modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017)*

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi



dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; *(lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020)*

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
- e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; *(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)*
- e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative



	<p>regionali di settore;(punto modificato dall'art. 52, comma 2, legge n. 221 del 2015)</p> <p>e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;</p> <p>e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato;</p> <p>f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.</p> <p>Comma 2. Le definizioni di cui al comma 1 <u>prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi</u>. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. (ora art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004)</p>
--	--

<p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296</p> <p>Finanziaria 2007</p> <p>Articolo 1</p> <p>commi da 344 a 349</p>	<p>344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative <u>ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti</u>, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, <u>fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro</u>, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.</p> <p>345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad <u>interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi</u>, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, <u>fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro</u>, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.</p> <p>346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'<u>installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda</u> per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, <u>fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro</u>, da ripartire in tre quote annuali di pari</p>
---	---



	<p>importo.</p> <p>347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di <u>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione</u>, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, <u>fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro</u>, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.</p> <p>348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. <p>349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.</p>
--	--

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007

come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con il D.M. 7 aprile 2008 e con il D.M. 6 agosto 2009

disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349 della legge 27 dicembre 2006, n. 296



Articolo 1, commi da 20 a 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

estensione ambito degli interventi del comma 347 della legge 296 del 2006 anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia

con modifiche ex art. 31 della legge n. 99 del 2009

20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente Tabella 3 (Art. 1, comma 345)

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata



	<p>all'atto della prima detrazione;</p> <p>c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296. (lettera così modificata dall'art. 31 della legge n. 99 del 2009)</p>
<p>decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008</p> <p>come modificato decreto MISE 26 gennaio 2010</p>	<p>attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 della legge finanziaria 2007</p>
<p>Articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185</p> <p>convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,</p> <p>(ripartizione delle detrazioni in cinque rate annuali di pari importo)</p>	<p>6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.</p>
<p>Articolo 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220</p> <p>proroga degli incentivi per interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011, con possibilità di detrarre la spesa sostenuta in dieci rate fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento</p>	<p>48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>



decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28	recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
Articolo 4, comma 4, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 proroga detrazione e aggiungenta, agli interventi agevolabili, della sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria con modifiche ex art. 11, comma 3, legge n. 134 del 2012	4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria". Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, legge n. 134 del 2012)
Articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134	Art. 11: Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis. 2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013». 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.



Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160

CON LE MODIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 119, COMMA 16 DEL DL RILANCIO convertito in Legge

CON LE MODIFICHE DELLA LEGGE 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio 2021)

CON LE MODIFICHE DELLA LEGGE 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022)

Vedasi anche i commi 87 e 88 dell'art. 1 legge 28 dicembre 2015 n. 208.

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha sostituito il comma 3.1 (articolo 1, comma 70) e ha apportato modifiche ai commi 1, 2, lettere b) e b-bis), e 2-bis (articolo 1, comma 175).

La legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha apportato modifiche ai commi 2 lettera b) e b-bis), e 2-bis (articolo 1, comma 58) dell'Art. 14 ed il comma 1 e 2 dell'articolo 16.

Art. 14

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.

2.1 La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di



schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.
La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

~~**2-ter.** Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.~~

ABROGATO DAL DL 11 DEL 16/2/2023

2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui



al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio.

2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1- quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicit  dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilit  del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

~~**2-sexies.** Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.~~

ABROGATO DAL DL 11 DEL 16/2/2023

2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque



denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

~~**3.1.** A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.~~

ABROGATO DAL DL 11 DEL 16/2/2023

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1,



comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili



1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si e' gia' fruito della detrazione.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

~~**1-quinquies.** Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per~~



~~cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.~~

~~**1-sexies.** A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.~~

ABROGATO DAL DL 11 DEL 16/2/2023

1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita' immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.



	<p>1-octies. (abrogato dall'articolo 1, comma 176, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha soppresso il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legge n. 34/2019 che ne aveva disposto l'inserimento)</p> <p>2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1</p> <p>2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p>
Legge 27 dicembre 2013, n. 147	proroga detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014
Articolo 1 comma 47 della legge 23 dicembre 2014, n. 190	la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento spetta anche per gli interventi di acquisto e posa in opera delle schermature solari e di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori a biomasse.



decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 Decreto Requisiti Minimi Decreto Relazioni Tecniche Decreto Linee Guida APE	Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (Decreto Requisiti Minimi) Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici (Decreto Relazioni Tecniche) Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto Linee Guida APE)
Articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208	comma 74 , in forza del quale le detrazioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016; comma 87 , in forza del quale le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; comma 88 , in forza del quale spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento per gli interventi di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti;
Articolo 1 legge 11 dicembre 2016, n. 232	comma 2, lettera a), punti 1 e 2 , che proroga le detrazioni fino al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2021 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali; comma 2, lettera a) punto 3 , in forza del quale sulle detrazioni per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali sono dettate le regole per l'aumento delle stesse dal 65% al 70% ed al 75%;
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58	Sisma Bonus – Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati
Articolo 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96	Controlli ENEA
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017	Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici



decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017	Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide
Articolo 1 comma 3, lettera a) legge 27 dicembre 2017, n. 205 Proroga al 31/12/2021 mediante art. 1, comma 74 legge 30/12/2020 n. 178 Proroga al 31/12/2024 mediante art. 1, comma 38 legge 30/12/2021 n. 234	<ul style="list-style-type: none">- proroga detrazioni e rimodula nella misura del 50 per cento per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con determinate caratteristiche e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;- prevede la detrazione fiscale nella misura del 65 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;- per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, prevede una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori;- estende i controlli a campione dell'ENEA a tutti gli interventi;- estende le detrazioni agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;- prevede la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni; con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 marzo 2018	approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
Legge 30 dicembre 2018, n. 145	proroga detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del DL n. 63/2013 per l'anno 2019
Articolo 10 Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58	possibilità, per il soggetto avente diritto alle detrazioni, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali



	di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Legge 27 dicembre 2019, n. 160	<p>proroga detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 per l'anno 2021;</p> <p>nello stesso articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 decreto-legge n. 63 del 2013, sopprime i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 lettera b-bis) e sostituisce il comma 3.1 limitando lo sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore ai casi in cui l'intervento si configura come ristrutturazione importante di primo livello e quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 200.000 euro;</p> <p>ai commi 219, 220, 221 e 222 dell'articolo 1 introduce il Bonus Facciate: detrazione del 90% per le spese sostenute per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i cui requisiti tecnici e per i controlli rimanda al comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013;</p>



DECRETO ATTUATIVO MISE 6 Agosto 2020

Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus del 5-10-2020 con modifiche MITE 14/02/2022

Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)

Comma 1. Il presente decreto, in attuazione dell'ARTICOLO 14, comma 3-ter, del DECRETO-LEGGE N. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente, concesse ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (**BONUS FACCIATE**), e degli interventi che beneficiano della detrazione fiscale del 110% di cui ai **commi 1 e 2 all'articolo 119 del DECRETO RILANCIO** (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Comma 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. Si applicano altresì le definizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

Comma 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Bonus Facciate:** la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e 222 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) **Decreto Rilancio:** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) **Decreto Requisiti Minimi:** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- d) **Decreto Relazioni Tecniche:** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici";
- e) **Decreto Linee Guida APE:** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- f) **fornitore:** fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell'Unione Europea oppure importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione, ovvero fornitore di servizi;
- g) **sostituzione funzionale:** installazione di un micro-cogeneratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto iv, adibito all'uso di impianto di climatizzazione invernale, in sostituzione di un generatore di calore precedentemente installato, il quale può rimanere installato con esclusiva funzione di apparecchio di riscaldamento supplementare;
- h) **tecnico abilitato:** soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
- i) **edificio unifamiliare:** per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà



esclusiva (ad uso autonomo esclusivo) e la presenza di un accesso autonomo dall'esterno, presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;

- j) **parti comuni degli edifici:** le parti di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari, quali i condomini, non ricompresi negli edifici unifamiliari;
- k) **interventi trainanti:** *interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio;*
- l) **interventi trainati:** *interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio;*
- m) **finestre comprensive di infissi:** *le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti comprensivi degli infissi.*

Articolo 2 (Tipologia e caratteristiche degli interventi)

Comma 1. Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi:

- a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
- b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui a
 - comma 345 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007
 - commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 63/2013
 - comma 220 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
 - articolo 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio

Tali interventi possono riguardare:

- i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
- ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
- iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;
- iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
- vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
- viii. ai sensi del comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;
- ix. ai sensi del **comma 1, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio**, **l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi**



autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

- c) interventi di installazione di collettori solari di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università,
- d) interventi di installazione di **collettori solari** di cui alle **lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio** in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolve prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- e) interventi riguardanti gli **impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria** di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle **lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio**. Tali interventi possono riguardare:
- i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione;
 - ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - iii. i medesimi interventi **di cui ai punti i e ii**, eseguiti su impianti centralizzati **destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio**, o su impianti di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
 - iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;
 - v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all'allegato F;
 - vi. i medesimi interventi di cui al **punto v, eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto**;
 - vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
 - viii. i medesimi interventi di cui al punto **vii eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio**;
 - ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;
 - x. i medesimi interventi di cui al punto **ix eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio**;
 - xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
 - xii. **l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio**;
 - xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;



- xiv. **ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree non metanizzate** nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, **la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa** aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
- xv. **l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente**, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, **ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio**, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.
- f) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.

Comma 2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b) del comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di **sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari** che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche;

Comma 3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti *vi* e *vii*, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

Comma 4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti di cui all'allegato A.

Comma 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio, **fatto salvo il caso indicato al medesimo comma, in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati**, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori **per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti.** Ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.

Articolo 3 (Limiti delle agevolazioni)

Comma 1. Le detrazioni fiscali concesse per gli interventi di cui all'articolo 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile e il numero quote annuali di pari importo su cui ripartire la detrazione riportati nell'ALLEGATO B al presente decreto.

Comma 2. L'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 2, fermi restando i limiti di cui all'ALLEGATO B, è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'ALLEGATO A, punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti *vi* e *vii*, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.



Comma 3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'articolo 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Articolo 4 (Soggetti ammessi alla detrazione)

Comma 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:

- a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
- c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.

Comma 2. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo articolo 119, comma 9.

Comma 3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Articolo 5 (Spese per le quali spetta la detrazione)

Comma 1. La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 spetta per le spese relative a:

- a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E, comprensivi delle opere provvisoriale e accessorie, attraverso:
 - i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
 - iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
 - iv. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);
- b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E, attraverso:
 - i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
 - ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;



- iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di building automation attraverso:
 - i. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
 - ii. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.
 - iii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici **o delle unità abitative**, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
- e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58;
- f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'articolo 119, comma 15 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del Decreto Rilancio;

Articolo 6 (Adempimenti)

Comma 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12, i soggetti di cui all'articolo 4, che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 2, sono tenuti a:

- a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta Relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio;
- b) nei casi e nelle modalità di cui all'articolo 8, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti⁴⁵;

⁴⁵ **Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni (articolo così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 311 del 2006)**

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.omissis(comma così sostituito dall'art. 7 della legge n. 90 del 2013, poi dall'art. 30, comma 2-quinquies, legge n. 116 del 2014)



- c) nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, acquisire l'attestato di prestazione energetica;
- d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all'articolo 121 comma 1 del Decreto Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
- f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;
- g) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:
 - i. l'allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell'Allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
 - ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all'allegato D, ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10;
- h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti **dai commi 13 e 13-bis** dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto di cui al medesimo comma;
- i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.

Articolo 7 (Attestato di prestazione energetica)

Comma 1. L'attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all'esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti i, ii e punti da iv a ix, con l'esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.

Comma 2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto v, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita all'intero edificio, prodotto nella situazione

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. (comma introdotto dall'art. 7 della legge n. 90 del 2013)

2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. ... **omissis**



ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.

Comma 3. Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente comma non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE.

Articolo 8 (Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni)

Comma 1. Al fine di accedere alle detrazioni fiscali, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la congruenza dei costi e la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell'Allegato A. A tale asseverazione è aggiunta, ove previsto dalla legge, l'asseverazione contenente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 119, commi 13, lettera a) e 13-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio.

Comma 2. Le asseverazioni di cui al comma 1, nei casi indicati all'Allegato A, possono essere sostituite da un'analogha dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni.

Comma 3. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Articolo 9 (Trasferimento delle quote e cessione del credito)

Comma 1. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Comma 2. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 possono optare per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile nei limiti previsti dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e successive modificazioni, nonché secondo quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Articolo 10 (Monitoraggio e comunicazione dei risultati)

Comma 1. ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo.

Comma 2. ENEA, sulla base delle elaborazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell'anno precedente, anche stimati. I risultati stimati nel rapporto relativo all'anno precedente sono consolidati nei rapporti successivi, sulla base delle documentazioni fiscali definitive.

Comma 3. Il rapporto di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.



Articolo 11 (Controlli)

Comma 1. Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA effettua controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

Articolo 12 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

Comma 1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.

Comma 2. Resta inteso che al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, permane l'obbligo previsto dall'articolo 8 di acquisire l'asseverazione, che comprenda nei casi previsti dalla Legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e per i soggetti di cui al comma 9 lett. C) dell'art. 119 del DL Rilancio, dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l'entrata in vigore del presente decreto.

Comma 3. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Comma 4. Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



ALLEGATO A

Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali

Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente allegato.

Punto 1. Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti ovvero quelli previsti al comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

- 1.1** L'asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell'Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi (*decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa*).

Punto 2. Interventi sull'involucro di edifici esistenti ovvero quelli previsti al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 63/2013; al comma 220 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; all'articolo 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio

- 2.1** Con riferimento all'articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l'asseverazione:
- a) per i **punti i** (*strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra*) e **ii** (*sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati*), riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;
 - b) per il **punto iii** (*posa in opera di schermature solari*), specifica che detti sistemi sono installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{tot} (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35. L'asseverazione, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{tot} (infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;
 - c) per i **punti iv** (*le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo*), **v** (*le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE*), **vi** (*i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58*), **vii** (*i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58*) e **ix** (*ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della*



superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo), contiene la dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;

- d) per il **punto v**, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l'involucro dell'intero edificio consegua almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;
- e) per i **punti vi e vii**, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l'intervento abbia determinato una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più classi, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- f) per il punto ix, oltre a quanto indicato alla lettera c), contiene la dichiarazione che l'intervento, unitamente agli altri interventi **trainati e trainanti** congiuntamente eseguiti, abbia determinato l'incremento di due classi energetiche con riferimento all'attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con riferimento al punto 13.
- g) **per i punti da c) a f)**, oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati nell'allegato E del presente decreto;
- h) **per i punti da c) a f)**, oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati nell'allegato E del presente decreto;

Punto 3. Interventi di installazione di pannelli solari

3.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c) (*interventi di installazione di collettori solari di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda*), e in base a quanto riportato all'Allegato H, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
- b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
- c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:
 - i. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh_t/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh_t/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh_t/m² anno, con riferimento alla località Atene;
- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura A_a , misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWh_t/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
- g) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark*, la certificazione di cui al punto i) è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- i) nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall'eccesso di radiazione solare, per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione *Solar Keymark* e la certificazione di cui al punto i) è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA, i valori di producibilità specifica di cui alla lettera c) sono ridotti del 10 per cento;



- j) per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m² l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate con l'esclusione del punto g, per la quale si fa riferimento alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M. 37/08.

Punto 4. Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

4.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione deve essere prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi come sotto specificato, attestante:

- a) per gli interventi dal punto i al punto iii (*la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione eventualmente anche con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti su impianti singoli o su impianti condominiali*, che gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 kW, con rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore. Tali requisiti possono essere comprovati tramite la scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente η_s della caldaia⁴⁶. Per gli interventi di cui al punto ii, i requisiti sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- b) per gli interventi dal punto iv (*sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione*) che sono installati generatori di aria calda a condensazione con rendimento termico riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93+2 \log(Pn)$, dove $\log Pn$ è il logaritmo base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in KW, e dove per valori di Pn maggiori di 400KW si applica il limite massimo corrispondente a 400 KW. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100KW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore;
- c) per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW, l'asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni:
- è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
 - è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;
 - il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

Punto 5. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia

5.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti v e vi, è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

⁴⁶ Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW, asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che sono state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93 + 2 \log (Pn)$ (nelle condizioni 80/60 °C), dove $\log Pn$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, posta pari a 400 kW.



- a) sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP/GUEh – e se del caso, per le pompe di calore reversibili, EER/GUEc) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nella tabella 3 e 4 dell'allegato F al presente decreto. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato F sono ridotti del 5%;
- b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, che il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

5.2 Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1.

Punto 6. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi

6.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e viii (*sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi*), è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

- a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;
- c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al presente decreto;
- d) la caldaia è del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log(P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

6.2 Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1.

Punto 7. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori

7.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati micro-cogeneratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, è prodotta asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante:

- a) che l'intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento;
- b) che tutta l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

7.2 Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l'asseverazione di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni.

7.3 All'asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell'unità di microgenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.



7.4 Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l'esercizio degli impianti di micro-cogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

Punto 8. Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali

8.1 Nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto xi, l'asseverazione è sostituita da una dichiarazione del fornitore o dalla documentazione a corredo del prodotto da cui si desume il rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell'allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP >2,6).

Punto 9. Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

9.1 Nel caso di interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui all'allegato G.

9.2 Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW l'asseverazione di cui al punto 9.1 può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore.

Punto 10. Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale

10.1 Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del DPR 412/93.

10.2 Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all'articolo 2, comma 1, lettera d), ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione:

- a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
- b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
- c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
- d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche è riportato nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, a cura dell'installatore e, ove prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 redatta a cura del tecnico abilitato.



10.4 Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'Art.2, comma 1, lettera e), punto xv l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, attesta che a parità della altre condizioni, il consumo dell'energia primaria per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio è inferiore al consumo della situazione ex ante.

Punto 11. Interventi di installazione di sistemi di building-automation

11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), installati congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

11.2 L'asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore.

Punto 12. Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio

12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

12.2 Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto 12.1, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso.

12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

Punto 13. Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

- a) interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
- b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l'asseverazione del tecnico abilitato;
- c) interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio.



- 13.2** Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato I.
- 13.3** Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato I.
- 13.4** Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.



ALLEGATO B

Tabella di sintesi degli interventi

1. Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Tabella 1. - Interventi ammessi

(*) **Detrazione per singola unità immobiliare.** La percentuale di detrazione prevista dall'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella tabella 1 dalle lettere **j), o), q), s), u), w)** si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere **da b) ad e), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z)**, nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1. Nel caso in cui l'intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi del Decreto Rilancio, il numero di anni su cui ripartire la detrazione è pari a 5.

Tipo Intervento	Riferimento normativo	Definizione intervento	Riferim. Articolo 2 Comma 1	Detraz max € (*)	Spesa massima ammissibile €	Detraz. %	N° anni su cui ripartire la detraz.
Riqualificazione globale	comma 344, articolo 1 L. 296/2006	a) Riqualificaz. energetica globale	lett. a)	100.000		65%	10

Involucro edilizio (ex comma 345)	comma 345, articolo 1 L. 296/2006	b) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**)	lett. b) - i	60.000		65% / 110%	10 / 5	
	comma 345 L. 296/2006	c) sostituzione di finestre comprensive di infissi (**)	lett. b) - ii	60.000		50% / 110%	10 / 5	
	(**) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000.							
	comma 2 lett. b) articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	d) installazione di schermature solari	lett. b) - iii	60.000	Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M	50 % / 110%	10 / 5	
	comma 2. quater articolo 14 DECRETO-LEGGE.63/2013	e) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (***)	lett. b) - iv		40.000 Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio	70 % / 110%	10 / 5	
comma 2. quater articolo 14 DECRETO-LEGGE.63/2013	f) stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle	lett. b) - v		40.000 Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.	75 %	10		


Involucro edilizio (ex comma 345)

	tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1, al decreto 26/06/2015 "decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)					
comma 2. quater.1 articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	g) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. (***)	lett. b) - vi		136.000 Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.	80 %	10
comma 2. quater.1 articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	h) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio il passaggio a due classi di rischio inferiore. (***)	lett. b) - vii		136.000 Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.	85 %	10
(***) Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati.						
comma 220, articolo 1 L. 160/2019	i) interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.	lett. b) - viii			90 %	10
comma 1 lett. a) Articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	j) interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.	lett. b) - ix		€ 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; € 40.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; € 30.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.	110%	5



Collettori Solari	comma 346, articolo 1 L. 296/2006	k) installazione di collettori solari termici	lett. c)	60.000		65% / 110%	10 / 5
	comma 1 lett. b) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020		lett. d)		€ 20.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari € 15.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari	110%	5
	comma 1 lett. c) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020		lett. d)		30.000	110%	5
Impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria	comma 347, articolo 1 L. 296/2006 comma 1 articolo 14 D-L 63/2013	l) caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s maggiore o uguale al 90%	lett. e) - i	30.000	Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro- cogeneratore.	50% / 110%	10 / 5
	comma 347, articolo 1 L. 296/2006 Comma 1 articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	m) intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02	lett. e) - ii	30.000	Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro- cogeneratore.	65 % / 110%	10 / 5
	lett. b), comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	n) caldaie a condensazione con η_s maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.	lett. e) - iii		€ 20.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari € 15.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari	110 %	5
	lett. c), comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
	comma 347 articolo 1 L. 296/2006	o) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.	lett. e), p. iv	30.000	Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.	65 %	10



Impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria	comma 347 articolo 1 L. 296/2006	p) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e) - v	30.000	Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.	65 %	10	
	lett. b) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	q) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. d) - vi		€ 20.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari € 15.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari	110 %	5	
	lett. c) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020			30.000				110 %
	comma 1 articolo 1 DECRETO-LEGGE 63/2013	r) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e) - vii	30.000			65 %	10
	lett. b) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	s) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e) - viii		€ 20.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari € 15.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari	110 %	5	
	lett. c) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020			30.000				110 %
	comma 1-articolo 1 DECRETO-LEGGE 63/2013	t) microcogeneratori	lett. e) - ix	100.000	Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.	65 % / 110%	10 / 5	
	lett. b) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	u) microcogeneratori	lett. e) - x		€ 20.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari € 15.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari	110 %	5	



Impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria	lett. c) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020				30.000	110 %	5
	comma 4. articolo 4 DECRETO-LEGGE 201/2011	v) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda.	lett. e) - xi	30.000		65 %	10
	lett. b) e c) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	w) sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	lett. e), p. xii		€ 20.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari € 15.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari	110 %	5
	comma 2.bis articolo 1 DECRETO-LEGGE 63/2013	x) installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	lett. e) - xiii	30.000		50% / 110%	10 / 5
	lett. c) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	y) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186	lett. e) - xiv		30.000	110%	5
	lett. b) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	z) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente	lett. d) - xv		€ 20.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari € 15.000 X il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari	110%	5
	lett. c) comma 1 articolo 119 DECRETO-LEGGE.34/2020				30.000		
Building automation	comma 88, articolo 1, L.208/2015	ba) sistemi di building automation,	lett. e)	15.000		65%	10



ALLEGATO C - Scheda dati sulla prestazione energetica

(dati estratti da APE o AQE)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), punti i e ii, con l'esclusione degli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, nonché per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da iv a vii e per tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ferma restando la predisposizione dell'APE di cui all'articolo 7, è compilata esclusivamente per via telematica sull'apposito sito ENEA, la sezione della scheda descrittiva contenente i dati di cui al presente allegato.
2. Per gli interventi sulle parti comuni che riguardano più unità immobiliari, i dati possono essere desunti come segue:
 - a) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, punto v, da un APE redatto nella situazione post-intervento e soltanto al fine di dimostrare il raggiungimento delle qualità medie dell'involucro nel quale, nel caso di assenza di impianti termici centralizzati, si può assumere che essi siano sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell'allegato 1 al "Decreto Linee Guida APE" con le caratteristiche ivi indicate;
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, dall'APE convenzionale di cui al punto 12 dell'allegato A;
 - c) negli altri casi, da un APE redatto secondo le indicazioni di cui al punto 12 dell'allegato A.

Dati generali

(1)	Ubicazione dell'edificio: Indirizzo: numero civico CAP: Comune: Provincia: DATI CATASTALI: Codice catastale del comune: foglio: mappale: subalterni:	
(2)	Anno di costruzione:	
(3)	Proprietà dell'edificio: Nome e cognome: o ragione sociale: sede: Codice fiscale: Partita IVA:	
(4)	Destinazione d'uso:	
(5)	Destinazione d'uso particolare (articolo 3 DPR 412/93 e ss.mm.ii.)	
(6)	Tipologia edilizia:	
(7)	Informazioni specifiche sull'immobile	a) <input type="checkbox"/> Intero edificio <input type="checkbox"/> facente parte dell'edificio b) Numero di unità immobiliari presenti nell'intero edificio

Involucro edilizio

(8)	Tipologia costruttiva:	
(9)	Volume lordo riscaldato V [m ³]:	
(10)	Superficie disperdente S [m ²]:	



(11)	Rapporto S/V [m ⁻¹]:	
(12)	a) Superficie utile riscaldata [m ²]: b) Superficie utile raffrescata [m ²]:	
(13)	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:	
(14)	Anno d'installazione del sottosistema di generazione del calore:	

Impianto di riscaldamento

(15)	Tipo di impianto:	<input type="checkbox"/> Autonomo centralizzato contabilizzazione del calore
------	-------------------	--

(16)	Tipo di terminali di emissione del calore:																																																	
(17)	Tipo di distribuzione:																																																	
(18)	Tipo di regolazione:																																																	
(19)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo e numero di generatori presenti:</th> <th>n.</th> <th>Pn (*) (kW)</th> <th>(*)P.E.A (kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caldaia ad acqua calda standard</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Caldaia a gas a condensazione</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Caldaia a gasolio a condensazione</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Pompa di calore</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Generatore d'aria calda</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Scambiatore per teleriscaldamento</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Caldaia a biomassa</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro (specificare)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Pn potenza utile nominale (kW) P.E.A. potenza elettrica assorbita (kW) (*) nel caso di più generatori dello stesso tipo indicare la potenza complessiva</p>	Tipo e numero di generatori presenti:	n.	Pn (*) (kW)	(*)P.E.A (kW)	Caldaia ad acqua calda standard				Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura				Caldaia a gas a condensazione				Caldaia a gasolio a condensazione				Pompa di calore				Generatore d'aria calda				Scambiatore per teleriscaldamento				Caldaia a biomassa				Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)				Altro (specificare)				Totale				
Tipo e numero di generatori presenti:	n.	Pn (*) (kW)	(*)P.E.A (kW)																																															
Caldaia ad acqua calda standard																																																		
Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura																																																		
Caldaia a gas a condensazione																																																		
Caldaia a gasolio a condensazione																																																		
Pompa di calore																																																		
Generatore d'aria calda																																																		
Scambiatore per teleriscaldamento																																																		
Caldaia a biomassa																																																		
Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)																																																		
Altro (specificare)																																																		
Totale																																																		
(20)	Vettore energetico prevalentemente utilizzato <table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/> Energia elettrica da rete</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Gas naturale</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> GPL</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Carbone</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Biomasse solide</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Biomasse liquide</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Biomasse gassose</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Solare termico</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Teleriscaldamento</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Altro (specificare)</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/> Energia elettrica da rete	<input type="checkbox"/> Gas naturale	<input type="checkbox"/> GPL	<input type="checkbox"/> Carbone	<input type="checkbox"/> Biomasse solide	<input type="checkbox"/> Biomasse liquide	<input type="checkbox"/> Biomasse gassose	<input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico	<input type="checkbox"/> Solare termico	<input type="checkbox"/> Teleriscaldamento	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)																																						
<input type="checkbox"/> Energia elettrica da rete																																																		
<input type="checkbox"/> Gas naturale																																																		
<input type="checkbox"/> GPL																																																		
<input type="checkbox"/> Carbone																																																		
<input type="checkbox"/> Biomasse solide																																																		
<input type="checkbox"/> Biomasse liquide																																																		
<input type="checkbox"/> Biomasse gassose																																																		
<input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico																																																		
<input type="checkbox"/> Solare termico																																																		
<input type="checkbox"/> Teleriscaldamento																																																		
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)																																																		
(21)	Servizi energetici presenti presi in conto nella valutazione dell'indice di prestazione energetica globale climatizzazione invernale ventilazione meccanica illuminazione climatizzazione estiva prod. di acqua calda sanitaria trasporto di persone o cose																																																	



(22)	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:	
------	--	--

Dati climatici

(23)	Zona climatica:	
(24)	Gradi giorno:	
(25)	Temperatura di progetto [°C]	

Impianti a fonte rinnovabile installati

(26)	Fotovoltaico (potenza di picco in kW) Eolico (potenza nominale in kW) Solare termico (superficie dei collettori in m ²)	
------	---	--

Risultati della valutazione energetica**Dati generali**

(27)	Riferimento alle norme tecniche utilizzate:	
(28)	Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:	

(29)	Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:	
------	--	--

Risultati

(30.a)	Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio $EP_{H,nren}$ [kWh/m ² anno]:	
(30.b)	Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione invernale dell'edificio $EP_{H,ren}$ [kWh/m ² anno]:	
(31.a)	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale [kWh/anno]	
(31.b)	Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione invernale [kWh/anno]	
(32.a)	Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione estiva dell'edificio $EP_{C,nren}$ [kWh/m ² anno]:	
(32.b)	Indice di prestazione energetica rinnovabile per la climatizzazione estiva dell'edificio $EP_{C,ren}$ [kWh/m ² anno]:	
(33.a)	Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva [kWh/anno]	
(33.b)	Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione estiva [kWh/anno]	
(34.a)	Indice di prestazione termica utile per riscaldamento $EP_{H,nd}$ [kWh/m ² anno]:	
(34.b)	Indice di prestazione termica utile per riscaldamento di riferimento limite $EP_{H,nd}$ limite 2019/2021) (se disponibile)	
(35)	Asol,est/Asup utile	
(36)	YIE [W/m ² K]	



(37)	Indice di prestazione energetica globale dell'edificio espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{gl,nren}$ [kWh/m ² anno]:	
(38)	Indice di prestazione energetica globale di riferimento standard dell'edificio espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{gl,nren,rif,standard,(2019/2021)}$ (se disponibile) [kWh/m ² anno]:	
(39)	Qualità della prestazione energetica invernale	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Me <input type="radio"/> Bassa <input type="radio"/>
(40)	Qualità della prestazione energetica estiva	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Me <input type="radio"/> Bassa <input type="radio"/>
(41)	Classe energetica:	
(42)	L'edificio è definito "edificio ad energia quasi zero":	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO

Lista delle raccomandazioni

(43)	Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici:	
------	---	--

Dati relativi al compilatore

(44)	Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all'albo professionale, residenza:	
------	---	--

Luogo e data Timbro e firma del tecnico

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO C

- (1) Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo dell'immobile e i dati catastali.
- (2) Dato da reperire da documentazione tecnica. Stimare in alternativa.
- (3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
- (4) Destinazione d'uso- indicare: Residenziale/ Non residenziale (vedi punto 5)
- (5) Destinazione d'uso: secondo articolo 3 D.P.R. 412/93 indicare le destinazioni d'uso da E.1 ad E.8 (In linea con il decreto requisiti minimi occorre scindere la classificazione "E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme" in "E.1.(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali" da considerare edifici residenziali e "E.1 (1)bis collegi, conventi, case di pena, caserme" da considerare edifici non residenziali". Tutte le altre destinazioni d'uso appartengono all'insieme "non residenziale". A seconda che un edificio appartenga al residenziale o non residenziale cambiano i servizi da prendere in conto nel calcolo degli indici di prestazione energetica ai fini delle verifiche previste dal decreto requisiti minimi e ai fini della certificazione energetica.
- (6) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande);
- (7) Nel caso di unità immobiliare in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità immobiliari presenti.
- (8) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, altro).
- (9) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
- (10) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
- (11) Rapporto S/V = 10/9.
- (12) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
- (13) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
- (14) Anno d'installazione del sottosistema di generazione: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data più recente.
- (15) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
- (16) Indicare se trattasi di: termoconvettori, ventilconvettori, bocchette di aria calda, radiatori, pannelli radianti isolati dalle strutture,



pannelli radianti annegati nella struttura, altro.

(17) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti situati all'interno degli ambienti riscaldati, colonne montanti non isolate termicamente inserite all'interno delle pareti, colonne montanti isolate secondo normativa e ubicate all'interno delle pareti, distribuzione orizzontale o ad anello, altro.

(18) Indicare se la regolazione è effettuata con: Solo climatica, solo di zona, solo per singolo ambiente (valvole termostatiche), zona + climatica, per singolo ambiente + climatica

(19) Tipo e numero di generatori: Specificare tipologie di caldaia o sottosistema di generazione. Nel caso di generatore di calore ibrido (caldaia a condensazione + pompa di calore) indicare i valori delle potenze nominali della caldaia e della pompa di calore. Nel caso di sistema di cogenerazione dotato di riscaldatore supplementare indicare la potenza nominale complessiva con il riscaldatore supplementare attivato.

(20) Indicare il vettore energetico prevalentemente utilizzato

(21) Servizi energetici considerati nel calcolo dell'indice di prestazione globale (vedi APE)

(22) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.

(23) Zona climatica: come definita all'articolo 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.

(24) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'allegato A del D.P.R. 412/93 e successivi aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.

(25) Temperatura di progetto (UNI 5364).

(26) Impianti a fonte rinnovabile (nel caso di impianti che alimentano più edifici o unità immobiliari indicare la potenza attribuibile all'edificio indicato al punto 1).

(27) Richiamare, con riferimento all'allegato 2 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", le norme utilizzate per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio.

(28) Richiamare la metodologia utilizzata per il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio, con riferimento al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 26/06/2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

(29) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito.

(29) Indicare se l'edificio rispetta o meno quanto contenuto nel comma 3.4 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi".

(30.a e 30.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE.

(31.a) uguale al prodotto di 12.a per 30.a.

(31.b) uguale al prodotto di 12.a per 30.b.

(32.a e 32.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE.

(33.a) uguale al prodotto di 12.b per 32.a.

(33.b) uguale al prodotto di 12.b per 32.b.

(34.a) Parametro definito nel punto 3.3 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi" - riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE;

(34.b) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE"

(35) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" - vedi riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE

(36) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" - vedi riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE

(37) Parametro definito nel comma 3.3 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi"

(38) Parametro definito nel punto 5.1 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE"

(39 e 40) Qualità delle prestazioni energetiche dell'involucro invernale ed estiva (tabelle 3 e 4 dell'allegato del decreto "Linee guida APE"

(41) Classe energetica dell'edificio – vedi APE

(42) Vedi APE

(43) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti riportati sull'Attestato di Prestazione Energetica, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.

(44) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica o attestato di prestazione energetica.



ALLEGATO D

Scheda informativa

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese

- Se persona fisica, ente o soggetto di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicare:
codice fiscale, cognome, nome, comune e data di nascita, residenza e sesso.
- Se persona giuridica o soggetto titolare di reddito d'impresa, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati indicare: (denominazione, partita IVA o codice fiscale, sede sociale).
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: (possessore, detentore, familiare convivente, contitolare).
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali, indicare il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino. Indicare anche una casella di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni da parte di ENEA per eventuali richieste di informazioni e per l'esecuzione dei controlli previsti ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

2. Dati identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

Indicare:

- Ubicazione (denominazione Comune, sigla provincia, via con numero civico, interno, CAP);
- dati catastali: (cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno)
- Anno di costruzione (anche stimato)
- Gradi giorno; zona climatica;
- Destinazione d'uso (secondo articolo 3 del DPR 412/93)
- Tipologia edilizia;
- Informazioni specifiche sull'immobile:
 - Intervento su:
 - intero edificio; parti comuni condominiali singola unità immobiliare;
 - Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi (per interventi su parti comuni)
 - Numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio
- Superficie utile (m²) (nel caso di interventi su parti comuni condominiali indicare la somma estesa a tutte le unità immobiliari presenti)

3. Dati identificativi dell'impianto termico esistente prima dell'intervento

Sottosistema di generazione dell'impianto termico per il riscaldamento degli ambienti:

Tipo di impianto: centralizzato; autonomo;

Tipo di terminale di erogazione del calore (tipologia prevalente) :

Tipo di distribuzione (tipologia prevalente):

Tipo di regolazione ((tipologia prevalente):

Potenza termica utile nominale complessiva (kW):



Tipo di generatore di calore

- a) Caldaia ad acqua calda standard
 - b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
 - c) Caldaia a gas a condensazione
 - d) Caldaia a gasolio a condensazione
 - e) Pompa di calore
 - f) Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore)
 - f) Generatore aria calda
 - g) Scambiatore per teleriscaldamento
 - h) Cogeneratore
 - h) Altro
- vettore energetico utilizzato:
- gas naturale (metano)
 - gasolio
 - GPL
 - teleriscaldamento
 - olio combustibile
 - energia elettrica
 - biomassa
 - altro
- Presenza dell'impianto di condizionamento estivo: SI NO
- Eventuali interventi manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito (articolo 2 comma 1):

- Intervento su:
 - singola unità immobiliare; edificio costituito da una singola unità immobiliare;
 - parti comuni condominiali; intero edificio (*casi non compresi nei precedenti*);Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi:
- Intervento:
 - riqualificazione energetica (lettera a)
 - interventi sulle strutture disperdenti (lettera b)
 - coibentazione delle strutture opache (lettera b, punto i)
 - sostituzione di finestre comprensive di infissi (lettera b, punto ii)
 - schermature solari (lettera b, punto iii)
 - parti comuni di edifici – (Sd >25% Superficie dell'involucro - detrazioni del 70% (lettera b, punto iv)
 - parti comuni di edifici – detrazioni del 75% (lettera b, punto v)
 - parti comuni di edifici – detrazioni del 80% - riduzione di una classe di rischio sismico (lettera b, punto vi)
 - parti comuni di edifici – detrazioni del 85% - riduzione di due o più classi di rischio sismico (lettera b,



- punto vii)
- installazione di collettori solari (lettera c)
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di (lettera d):
- caldaia a condensazione in classe A (lettera d, punto i)
- caldaia a condensazione in classe A+ dispositivo di termoregolazione (lettera d, punto ii)
- generatore di aria calda a condensazione (lettera d, punto iii)
- pompa di calore ad alto rendimento (lettera d, punto iv)
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) (lettera d, punto v)
- micro-cogeneratori (lettera d), punto vi)
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (lettera d, punto vii)
- generatori di calore alimentati a biomassa (lettera d, punto viii)

Interventi di B.A. (lettera e)

5. Strutture disperdenti

5.a Strutture verticali verso esterno, terreno o zone non riscaldate

- Superficie m²:
- Trasmittanza ante e post intervento [W/m²K];
- Trasmittanza termica periodica dopo l'intervento Y_{IE} [W/m²K]⁴⁷
- confine: verso esterno; terreno zona non riscaldata
- coibentazione esterna interna parete ventilata

a. Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):

b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ____

d. Detrazione* (Euro): ____

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa -

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

5.b Strutture orizzontali o inclinate verso esterno, terreno o zone non riscaldate

5.b.1 coperture/soffitti

- piana; a falda
- Superficie m²:
- Trasmittanza ante intervento e post intervento [W/m²K];
- Trasmittanza termica periodica dopo l'intervento Y_{IE} [W/m²K]¹
- confine: verso esterno terreno zona non riscaldata
- coibentazione: esterno interno copertura ventilata

a. Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):

a. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

b. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ____

c. Detrazione* (Euro): ____

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa -

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

⁴⁷ Solo per le strutture confinanti con l'esterno



5.b.2 pavimenti

Superficie m²:

- Trasmissività ante intervento e post intervento [W/m²K];
- confine: verso esterno; terreno zona non riscaldata
- coibentazione: esterno interno/terreno

a. Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):

b. Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ____

d. Detrazione* (Euro): ____

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa -

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

5.c Serramenti e Infissi

Per ogni singolo infisso più serramento o per gruppo omogeneo indicare:

5.c.1 Caratteristiche esistenti prima dell'intervento

Telaio (Legno, PVC, Metallo con taglio termico; Metallo senza taglio termico; Misto);

- tipo di vetro/pannello di riempimento: singolo, doppio, triplo, a bassa emissione, legno, policarbonato, altro
- confine: verso esterno zona non riscaldata

tipo di intervento:

Sostituzione dell'infisso sostituzione del vetro

5.c.2 Caratteristiche dopo l'intervento

Telaio (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto);

- tipo di vetro/pannello di riempimento: (semplice, doppio, triplo, a bassa emissione, pannello opaco, policarbonato)

Superficie totale dell'infisso/i [m²]

Trasmissività del serramento comprensivo dell'infisso: valore finale [W/m²K]

Trasmissività del serramento comprensivo dell'infisso; valore precedente [W/m²K]

a) Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):

b) Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

c) Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): ____

d) Detrazione* (Euro): ____

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

5.d Schermature solari e chiusure tecniche oscuranti

- Tipologia di schermatura: persiana, persiana avvolgibile, tenda, altro (riferimento UNI EN 12216)

- Materiale schermatura: tessuto; legno; PVC; metallo; misto; altro.

- installazione: interna esterna

- Orientamento: N, S, E, O, NE, NO, SE, SO.

- Superficie schermatura m²: ____

- Fattore di trasmissione solare g_{tot}: ____

dichiarato dal fornitore della tenda; calcolato secondo UNI EN 13363-1;

calcolato secondo UNI EN 13363-2; calcolato con WinShelter;

(per le persiane e persiane avvolgibili usare il valore calcolato per le persiane avvolgibili con fessure luminose nella posizione completamente estesa ed aperta ad incidenza normale)

- Superficie finestrata protetta m²: ____

- Meccanismo di regolazione (se presente): manuale; automatico; servoassistito

(Gli orientamenti NE, N e NO sono ammessi solo per persiane e persiane avvolgibili,)

(il g_{tot} può essere dichiarato dal fornitore in condizioni standard o calcolo secondo le norme UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2 oppure calcolato con il software WinShelter scaricabile dal sito ENEA)

a. Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): ____



b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

c. **Costo ammesso alla detrazione** (minimo di a. e b.) (Euro): ____

d. **Detrazione*** (Euro): ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa-

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

(Riepilogo da effettuare solo per gli interventi di cui all'articolo2 comma 1 lettera b punti da i. a iii.) ossia dai punti 5.a a 5.d

Costo totale* (Euro): ____

Detrazione*^(#) (Euro): ____

(*) Somma degli importi di cui ai punti da 5.a a 5.d

(#) La somma delle detrazioni di cui ai punti da 5.a a 5.d non può superare il valore massimo ammissibile di 60.000 Euro.

6. Solare Termico

- Superficie lorda A_g di un singolo modulo collettore/sistema A_g (m²) (da certificato allegato al collettore):

- numero di moduli: ____

- superficie solare lorda dell'impianto S_l in m²: ____

- Tipo di collettori:

scoperti

piani vetrati

sotto vuoto o tubi evacuati

a concentrazione

impianti solari factory made

- Tipo installazione (tetto piano, falda)

- Inclinazione %: ____

- Orientamento N, S, E, O, NE, NO, SE, SO.

- Q_{col} (per impianti con collettori piani o sottovuoto o a tubi evacuati); (vedi allegato H);

- Q_L (per impianti solari *factory made*) (vedi allegato H);

- Q_{sol} (per impianti con collettori a concentrazione) (vedi allegato H);

- Accumulo (litri);

- Destinazione del calore prodotto:

a) produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s)

b) produzione di a.c.s. e riscaldamento ambiente

c) produzione di calore di processo a bassa temperatura

d) *solar cooling* a bassa temperatura

e) produzione di calore di processo a media temperatura

f) *solar cooling* a media temperatura

- Tipo di impianto integrato o sostituito:

boiler elettrico

scaldacqua a gas/gasolio

altro

nessuno

a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali** (Euro): ____

b. **Costo massimo ammissibile** (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): ____

c. **Costo ammesso alla detrazione** (minimo di a. e b.) (Euro): ____

d. **Detrazione*** (Euro): ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa-

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)



Superficie utile riscaldata dalla pompa di calore [m²]: ____

(I valori di potenza termica utile, PEA, COP, EER, GUE sono riferiti alle condizioni nominali standard di cui all'allegato F)

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** ____
c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____
d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.d Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore)

Potenza utile nominale del generatore sostituito (kW): ____

Potenza utile nominale della caldaia a condensazione (kW): ____

Rendimento termico utile della caldaia al 100% della potenza utile nominale: ____;

Efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente della sola caldaia in % η_s : ____;

alimentata a: a gas naturale (metano) a GPL a gasolio

Potenza utile nominale della pompa di calore in kW: ____

- PEA (potenza elettrica assorbita in kW in condizioni nominali): ____
- COP (per pompe di calore elettriche): ____
- GUE (per pompe di calore a gas): ____
- Classe di efficienza energetica del sistema ibrido: ____

(i dati della pompa di calore si riferiscono alle condizioni nominali standard di cui all'allegato F)

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** ____
c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____
d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.e Microcogeneratori

Potenza elettrica nominale - Pe: kW: ____

Potenza immessa con il combustibile - Pc: kW: ____

Potenza termica recuperata - Pt in kW: ____ PES previsto [%]: ____

Alimentato a: gas naturale GPL Altro

tipo di intervento:

Nuova unità di micro-cogenerazione (*installazione di un nuovo gruppo di micro-cogenerazione con componenti nuovi in sostituzione funzionale del generatore di calore esistente*)

Rifacimento (*sostituzione di un gruppo con componenti nuovi di una unità di micro-cogenerazione esistente*)

Cogeneratore munito riscaldatore supplementare: Sì No

Potenza nominale del riscaldatore supplementare [kW];

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento di ambiente in % η_s

Classe energetica: B A A⁺ A⁺⁺ A⁺⁺⁺

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** ____
c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____
d. **Detrazione* (Euro):** ____

(*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

7.f Scaldacqua a pompa di calore

Potenza dello scaldacqua tradizionale sostituito in kW: ____

Tipo di scaldacqua sostituito: boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio altro

Potenza utile della pompa di calore in kW: ____



Capacità dell'accumulatore (litri): ____

COP: ____

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
 b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tenendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** ____
 c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____
 d. **Detrazione* (Euro):** ____

(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

.....
(Riepilogo da effettuare per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) punti da i a vii) ossia dai punti 7.a a 7.f

Costo totale* (Euro): ____

Detrazione*^(#) (Euro): ____

(* Somma degli importi di cui ai punti da 7.a, a 7.f)

^(#) nel caso che l'intervento riguardi più macchine la detrazione massima complessiva per unità immobiliare rimane di 30.000 euro o di 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.

8. - Impianti a biomassa

Tipo di generatore sostituito: caldaia standard; caldaia a bassa temperatura
 caldaia a condensazione a gas
 caldaia a condensazione a gasolio
 pompa di calore anche con sonde geotermiche
 generatore di aria calda
 teleriscaldamento biomassa
 altro nessuno

Tipo di generatore di calore: caldaia a biomassa termocamini e stufe
 Alimentazione: a legna a pellet altro

- Potenza utile nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: ____
 - Potenza al focolare nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: ____
 - rendimento utile del nuovo generatore alla potenza nominale in %: ____

Superficie utile riscaldata dal nuovo generatore [m²]: ____

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
 b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tenendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** ____
 c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____
 d. **Detrazione* (Euro):** ____

(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

Per tutti i generatori indicare (punti 7, 8)

- Integrazione con accumulo di calore: Sì No
 - Tipo di accumulo del calore: ____

Trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore

Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore

- Descrizione del sistema di contabilizzazione:

9. Sistemi di building automation (riferimento UNI EN 15232)

Tipo di edificio: Residenziale Non Residenziale



Impianti: Riscaldamento invernale Produzione di acqua calda sanitaria
Condizionamento estivo

Situazione prima dell'intervento

Classe del sistema esistente D (assenza di sistemi di automazione)
C (automazione standard)

Situazione dopo l'intervento

- Classe del sistema installato dopo l'intervento:

A B

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** ____
b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tenendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** ____
c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** ____
d. **Detrazione* (Euro):** ____

(* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa-

la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

10. Interventi di riqualificazione energetica globale (articolo 2, comma 1, lettera a), interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punti iv, v, vi, vii e interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio.

Questi interventi possono comprendere tutti gli interventi di cui ai punti da 5 a 9 (occorre verificare che siano rispettati i costi unitari specifici dei singoli interventi e il costo unitario specifico complessivo per la riqualificazione globale).

Altri interventi diversi da quelli sopra indicati (solo per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (per esempio allaccio alla rete di teleriscaldamento, recuperatori di calore dal sistema del trattamento dell'aria, etc.)
descrizione (altri interventi): _____

10.a Costo di "altri interventi" comprensivi delle spese professionali (Euro): ____

- a. **Totale della spesa ammessa comprensiva delle spese professionali (Euro)*:** ____
b. **Detrazione complessiva# (Euro):** ____

(*) somma degli importi di cui ai punti da 5 a 10.a

(# calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione massima non può superare 100.000 euro)

11. Riepilogo dei costi degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) punti iv e v (detrazioni su parti comuni del 70% e 75%)

11.a Qualità media della prestazione invernale e estiva dopo l'intervento

No (70%) Si (75%)

- a. **Totale della spesa ammessa (Euro)*:** ____
b. **Detrazione complessiva# (Euro):** ____

(*) somma degli importi di cui ai punti da 5 a 9 e 10.a - la spesa totale ammessa non può superare 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

(# calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa)

12. Riepilogo dei costi degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) punti vi e vii – detrazioni del 80% e 85%

(per questi interventi compilare le sezioni pertinenti da 5 a 9 e 11)

Riduzione della classe del rischio sismico:

zona sismica 1 2 3



- riduzione di una classe del rischio sismico
 - riduzione di due o più classi del rischio sismico
- Classe iniziale: (A+, A, B, C, D, E, F, G)
Classe finale: (A+, A, B, C, D, E, F, G)

(A+ = rischio minimo; G = rischio massimo)

Descrizione dell'intervento di riduzione del rischio sismico: _____

12.a Costo comprensivo delle spese professionali (*riduzione rischio sismico*) (Euro): ____

Totale della spesa ammessa (Euro)*: ____

Detrazione complessiva# (Euro): ____

(*) somma degli importi di cui al punto 11.a più il costo indicato al punto 12.a- la spesa totale non può superare 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)

(# calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa -

13. Risparmio annuo di energia in fonti primarie non rinnovabili, valutato in condizioni standard, prodotto dagli interventi sopra riportati (kWh/anno)

(risparmio dovuto a tutti gli interventi sopra descritti): ____

14. Data di inizio lavori:

15. Data di fine lavori (collaudo)⁴⁹:

Luogo e Data di compilazione

**Il tecnico compilatore
(quando necessario⁵⁰)**

Il richiedente le detrazioni

⁴⁹ Per i micro cogeneratori indicare la data di entrata in esercizio

⁵⁰ La compilazione e la firma da parte di un tecnico è necessaria nei casi in cui è prevista l'asseverazione (non sostituibile dal certificato del produttore e o dell'installatore) e nei casi in cui è previsto il deposito in Comune della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 8 D.lgs. 192/05 e successive modificazioni.



ALLEGATO E

Requisiti degli interventi di isolamento termico

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia	
	Zona climatica	Valore (W/m ² *K)
<i>i.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	≤ 0,27 W/m ² *K
	Zona climatica B	≤ 0,27 W/m ² *K
	Zona climatica C	≤ 0,27 W/m ² *K
	Zona climatica D	≤ 0,22 W/m ² *K
	Zona climatica E	≤ 0,20 W/m ² *K
	Zona climatica F	≤ 0,19 W/m ² *K
<i>ii.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	≤ 0,40 W/m ² *K
	Zona climatica B	≤ 0,40 W/m ² *K
	Zona climatica C	≤ 0,30 W/m ² *K
	Zona climatica D	≤ 0,28 W/m ² *K
	Zona climatica E	≤ 0,25 W/m ² *K
	Zona climatica F	≤ 0,23 W/m ² *K
<i>iii.</i> Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	≤ 0,38 W/m ² *K
	Zona climatica B	≤ 0,38 W/m ² *K
	Zona climatica C	≤ 0,30 W/m ² *K
	Zona climatica D	≤ 0,26 W/m ² *K
	Zona climatica E	≤ 0,23 W/m ² *K
	Zona climatica F	≤ 0,22 W/m ² *K
<i>iv.</i> Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	≤ 2,60 W/m ² *K
	Zona climatica B	≤ 2,60 W/m ² *K
	Zona climatica C	≤ 1,75 W/m ² *K
	Zona climatica D	≤ 1,67 W/m ² *K
	Zona climatica E	≤ 1,30 W/m ² *K
	Zona climatica F	≤ 1,00 W/m ² *K

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

ALLEGATO F

Requisiti delle pompe di calore

1. Per le pompe di calore, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1.

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER
Ambiente esterno/interno				
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9 ⁵¹	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1	5,1

- b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	GUEh
Ambiente esterno/interno			
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46 ⁵²
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 ⁵³	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,56

Il valore minimo dell'indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

⁵¹ Per i soli sistemi di tipo rooftop il COP minimo è pari a 3,2.

⁵² Per i soli sistemi di tipo rooftop il GUEh minimo è pari a 1,2.

⁵³ Δt: pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di 35°C



La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate:

- UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
 - UNI EN 1605 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO_x espressi come NO_2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alle tabelle 1 e 2 sono ridotti del 5%.



ALLEGATO G

Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa

Comma 1. Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati nel “Piano di azione per il miglioramento della qualità dell’aria” del 4 giugno 2019, l’accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato:

- a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186;
- b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Comma 2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
 - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
 - ii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 - per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
 - per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt;
 - per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.
 - iii. il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet.
 - iv. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.
- b) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
 - v. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
 - vi. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
- c) Per i termocamini a legna:
 - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
 - ii. **La legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5.** Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.
- d) Per le stufe a legna:
 - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
 - ii. La legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelli indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.



ALLEGATO H

Collettori solari

Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato A, capitolo 3.

L'energia termica prodotta in un anno per unità di superficie lorda, espressa in kWh/m²anno è calcolata come segue:

- a) per impianti solari realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

$$Q_u = \frac{Q_{col}}{A_G}$$

- b) per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Q_u = \frac{Q_L}{3,6 \cdot A_G}$$

- c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Q_u = \frac{Q_{sol}}{A_G}$$

dove:

- i. **A_G** è l'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.
- ii. **Q_{col}** è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 1.
- iii. **Q_L** è l'energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (*test report*) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il suddetto *test report* riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.
- iv. **Q_{sol}** è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportato nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (T_m) così come definita nella Tabella 1.

Tabella 1 – Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto

Applicazione a cui è destinato il calore prodotto	T _m - Temperatura media di funzionamento
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	



ALLEGATO I

Costi massimi specifici

I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all'articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo, del Decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica A, B, C	960,00 €/m ²
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica D, E, F	1.200,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	276,00 €/m ²
Interno	120,00 €/m ²
Copertura ventilata	300,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	144,00 €/m ²
Interno/terreno	180,00 €/m ²
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Zone climatiche A, B e C	
Esterno/diffusa	180,00 €/m ²
Interno	96,00 €/m ²
Parete ventilata	240,00 €/m ²
Zone climatiche D, E e F	
Esterno/diffusa	195,00 €/m ²
Interno	104,00 €/m ²
Parete ventilata	260,00 €/m ²
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi	
<u>Zone climatiche A, B e C</u>	
Serramento	660,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780,00 €/m ²
<u>Zone climatiche D, E ed F</u>	
Serramento	780,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900,00 €/m ²
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	
	276,00 €/m ²
Collettori solari	
Scoperti	900,00 €/m ²
Piani vetrati	1.200,00 €/m ²
Sottovuoto e a concentrazione	1.500,00 €/m ²
Caldaje ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)	
P _{nom} ≤ 35kWt	240,00 €/kWt
P _{nom} > 35kWt	216,00 €/kWt



Micro-cogeneratori		
Motore endotermico / altro		3.720,00 €/kWe
Celle a combustibile		30.000 €/kWe
Pompe di calore (*)		
Tipologia di pompa di calore	Esterno/Interno	
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento	Aria/Aria	720,00 €/kWt (**)
	Altro	1.560,00 €/kWt
Pompe di calore geotermiche	-	2.280,00 €/kWt
Sistemi ibridi (*)		1.860,00 €/kWt ⁵⁴
Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)		
P _{nom} ≤ 35kWt		420,00€/kWt
P _{nom} > 35kWt		540,00€/kWt
Scaldacqua a pompa di calore		
Fino a 150 litri di accumulo		1.200,00 €
Oltre 150 litri di accumulo		1.500,00 €
Installazione di tecnologie di building automation		60,00 €/m ²

(*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m² per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m² negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

1 Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore

⁵⁴ Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore



Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

- 1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al punto 1.2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:
 - a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d'intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
 - b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
- 1.2. Le disposizioni di cui al punto 1.1 si applicano, come previsto dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai seguenti interventi:
 - a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
 - c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
 - d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola



pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

1.3. L'opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

1.4. L'opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

2. Requisiti per l'esercizio dell'opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento

2.1. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020:

- a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020;



- b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L'asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;
- c) è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b), e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- 2.2. L'asseverazione di cui al punto 2.1, lettere a) e b), è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020.

3. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d'imposta

- 3.1. Il contributo sotto forma di sconto, di cui al punto 1.1, lettera a), è pari alla detrazione



spettante determinata ai sensi del punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

- 3.2. Il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera b), è pari alla detrazione spettante, determinata ai sensi del punto 3.3.
- 3.3. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.
- 3.4. L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

4. Modalità di esercizio dell'opzione

- 4.1. L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato "*Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*" (di seguito "*Comunicazione*"), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. La *Comunicazione* è inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. La *Comunicazione* deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.4, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche



per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

- 4.2. La *Comunicazione* relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, mediante il servizio *web* disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la *Comunicazione* relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
- 4.3. La *Comunicazione* relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la *Comunicazione* è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei casi di cui al punto 1.4, la *Comunicazione* è inviata dal condomino, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
- 4.4. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la *Comunicazione* relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
 - a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Nei casi di cui al punto 1.4, la *Comunicazione* è inviata esclusivamente da tale soggetto;
 - b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice



civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la *Comunicazione* è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1.

- 4.5. Per gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a), la *Comunicazione* è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d'intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella *Comunicazione*, pena lo scarto della *Comunicazione* stessa.
- 4.6. A seguito dell'invio della *Comunicazione* è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 4.7. La *Comunicazione* può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una *Comunicazione* interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni *Comunicazione* successiva si aggiunge alle precedenti.
- 4.8. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:
 - a) il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la *Comunicazione* all'Agenzia delle entrate;
 - b) l'amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato



l'opzione il protocollo telematico della *Comunicazione* di cui ai punti 4.3 e 4.4; nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, la *Comunicazione* sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest'ultimo.

4.9. Il mancato invio della *Comunicazione* nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

5. Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta

5.1. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta di cui al punto 3 esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della *Comunicazione* di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:

- a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- c) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- d) non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
- e) con successiva risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5.3. Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei



crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

6. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta

- 6.1. In alternativa all'utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
- 6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1 avviene esclusivamente, a pena d'inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.2, lettera a), dopo aver proceduto alla conferma dell'opzione, utilizzando le medesime funzionalità.
- 6.3. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le stesse funzionalità di cui al punto 5.2, lettera a).

7. Controlli

- 7.1. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto 1.1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.
- 7.2. Fermo restando quanto previsto al punto 7.1, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

8. Trattamento dei dati

- 8.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata



negli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 stabiliscono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni ivi previste.

8.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:

- i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la *Comunicazione* (es. rappresentante legale);
- i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell'opzione e del credito ceduto, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

8.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

8.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della *Comunicazione* venga effettuata esclusivamente mediante un servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito



internet dell’Agenzia delle entrate.

- 8.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della *Comunicazione* della cessione del credito.
- 8.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione dei crediti è stata eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in presenza di determinate condizioni, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. *Superbonus*).

Inoltre, l’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto che per i suddetti interventi che danno diritto al *Superbonus*, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative



delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Pertanto, con il presente provvedimento è approvato il modello denominato “*Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*”, con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all'Agenzia delle entrate le opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio.

La suddetta *Comunicazione* deve essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall'amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Nel caso in cui le opzioni riguardino gli interventi per i quali è prevista la detrazione del 110 per cento, il provvedimento definisce gli ulteriori requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni, ai fini dell'esercizio e della comunicazione delle opzioni stesse.

Infine, il provvedimento definisce le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi.

Riferimenti normativi

a) *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.



b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Regolamento (UE) n. 2016/679;

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 8 agosto 2020

IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente



DECRETO ASSEVERAZIONI MISE 6 agosto 2020.

Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.

Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

Comma 1. Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3 –ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Comma 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) decreto rilancio: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) decreto requisiti ecobonus: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, adottato ai sensi del comma 3 ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

c) decreto relazioni tecniche: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;

d) linee guida APE: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

e) asseverazione: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all'allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;

f) polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile generale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana;

g) tecnico abilitato: il soggetto di cui alla lettera C comma 3, art. 1 del decreto requisiti ecobonus;

h) ENEA: l'ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico.

Articolo 2 (Asseverazione)

Comma 1. Il tecnico abilitato antepone alla sottoscrizione dell'asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Comma 2. Il tecnico abilitato, all'atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall'ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Comma 3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità:

a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni



comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6;

b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Comma 4. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

Comma 5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovvero con le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

Comma 6. Il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all'asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.

Comma 7. L'asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all'art. 119, comma 13 -bis del decreto rilancio ed è redatta:

a) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;

b) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

Comma 8. L'asseverazione di cui al comma 7, lettera b) è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall'asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 3 (Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione)

Comma 1. L'asseverazione di cui all'art. 2, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.

Comma 2. L'asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

Comma 3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

Comma 4. Le comunicazioni tra ENEA e tecnico abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, avvengono tramite l'area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1.

Articolo 4 (Verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio)

Comma 1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'asseverazione ai sensi dell'art. 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all'art. 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:

a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell'art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;

b) per tutti gli interventi oggetto dell'asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all'allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:



- i) la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
- ii) che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell'art. 119 del decreto rilancio;
- c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 119 del decreto rilancio;
- d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
- e) che l'asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
- f) che nell'asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- g) del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- h) che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
- i) che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato.

Comma 2. ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di «stato di avanzamento lavori». Tale codice identificativo è abilitante all'accesso alle opzioni di cui all'art. 121 del decreto rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.

Comma 3. Nei casi in cui l'asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate. In tali casi l'ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di «stato di avanzamento lavori». Tale codice identificativo è abilitante all'accesso alle opzioni di cui all'art. 121 del decreto rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.

Comma 4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il tecnico abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3, dovrà fornire l'asseverazione di cui all'art. 2, comma 7, lettera a). ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'art. 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di «intervento realizzato». Tale codice identificativo è abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Comma 5. Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell'asseverazione di cui al comma 3, non sia pervenuta l'asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all'Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.

Articolo 5 (Controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione)

Comma 1. I controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui all'art. 4, nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del decreto rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2018.

Comma 2. ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per le istanze presentate



nell'anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell'anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse.

Comma 3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.

Comma 4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018.

Comma 5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all'art. 6.

Articolo 6 (Sanzioni)

Comma 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Comma 2. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 5, procede nei confronti del tecnico abilitato che ha sottoscritto l'asseverazione infedele con la contestazione di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981. 3. La contestazione di cui all'art. 14, della legge n. 689 del 1981, è effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.

Articolo 7 (Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze)

Comma 1. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all'art. 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l'accertamento, contestualmente all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione, trasmette all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato.

Articolo 8 (Rendicontazione attività)

Comma 1. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute a valere e nei limiti delle risorse di cui all'art. 14, comma 2 - quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformità ai criteri e alle modalità di rendicontazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2018.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

Comma 1. Il presente decreto, di cui l'allegato 1 e l'allegato 2 costituiscono parte integrante, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto "Asseverazioni"

(Stato finale)⁵⁵

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a: _____ (prov. _____) il ____/____/____, codice fiscale: _____, residente a: _____, CAP: _____, (prov. _____), in: _____ n. _____, con studio sito a: _____, CAP: _____, (prov. _____), in: _____ n. _____, iscritto all'ordine/collegio professionale: _____ di _____ con il numero: _____ in relazione agli interventi di cui all'art. 119 commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE

per i lavori oggetto della presente asseverazione:

- è stata depositata nell'ufficio competente del Comune di _____ (prov. ____), in data _____ protocollo: _____, la relazione tecnica prevista dall'art. 8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
- gli stessi lavori sono iniziati in data _____.
- lavori sono eseguiti su:
 - edificio condominiale composto da n. _____ unità immobiliari e dotato di impianto termico centralizzato
 - unità immobiliare unifamiliare
 - unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
 - immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
- la superficie lorda complessiva disperdente è pari a _____ m²;

e riguardano:

gli interventi trainanti⁵⁶

1. intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro

⁵⁵ La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell'apposito sito accessibile dalla pagina web: <https://detrazionifiscali.enea.it/>. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

⁵⁶ Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.



dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio medesimo

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:

pareti verticali: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K];

.....

coperture: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K];

.....

pavimenti: _____ [m²]; trasm. ante: _____ [W/m²K]; trasm. post: _____ [W/m²K];

.....

che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari che compongono l'edificio per 50.000/40.000/30.000⁵⁷ euro corrispondente a: euro.

- il costo complessivo previsto dei lavori e realizzato sulle parti opache ammonta a: _____ euro.

2. intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile complessiva pari a: _____ [kW] composto da n. _____ generatori di calore con impianti centralizzati dotati di:

a) caldaie a condensazione

P.nom: _____ [kW], efficienza ζ_s : _____ [%]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)

(aggiungere le righe necessarie)

b) pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:

tipo di PDC⁴: _____; Potenza utile nom. _____ [kW]; COP _____; EER: _____; o inverter; o sonde geotermiche

(aggiungere le righe necessarie);

c) pompe di calore ad assorbimento a gas:

tipo di PDC⁴: _____; Potenza utile nom. _____ [kW]; GUEh: _____; GUEc: _____;

inverter: o (aggiungere le righe necessarie);

d) sistemi ibridi

caldaia a condensazione:

P.nom: _____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)

pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:

tipo di PDC⁵⁸: _____; Potenza utile nom.: _____ [kW]; COP: _____; EER: _____;

o inverter; o sonde geotermiche

(aggiungere le righe necessarie);

e) sistemi di microgenerazione

Pelettrica: _____ [kW]; Pterm: _____ [kW]; PES: _____ [%]; Risc. supp.; Prisc.supp.: _____ [kW]

f) collettori solari

Superficie lorda Ag di un singolo modulo _____ [m²]; numero di moduli: _____ Sup. tot.: _____ [m²]

Tipo di collettori⁵⁹ _____; tipo di installazione⁶⁰ _____; Inclinazione % : _____;

orientamento⁶¹: _____; \int impianto factory made: accumulo in litri: _____; destinazione del calore⁶²: _____; tipo di impianto integrato o sostituito⁶³:

certificazione solar Keymark ;

g) teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione

⁵⁷ 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, euro 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

⁵⁸ aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

⁵⁹ Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.

⁶⁰ Tetto piano; tetto a falda; altro

⁶¹ Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest

⁶² Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento

⁶³ Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.



comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102).

Potenza nominale dello scambiatore _____ kW; rendimento dello scambiatore _____%;
fp,nren: _____⁶⁴; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente: _____⁶⁵.

- h) caldaie a biomassa** - classe 5 stelle (in edifici unifamiliari o in unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186).

Potenza utile nominale: Pu _____ kW; rendimento utile nominale della caldaia _____%; destinati a: un climatizzazione invernale; un climatizzazione estiva⁶⁶; un prod. di acqua calda sanitaria⁶⁷

l'ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari che compongono l'edificio per 30.000/20.000/15.000 euro⁶⁸ un corrispondente a: euro

ESEGUITI SU:

- E.a)** l'edificio condominiale denominato: _____ sito in _____, CAP: _____, città⁶⁹ _____ (prov. ___), un dotato di impianto di termico centralizzato (la spunta è automatica se si eseguono gli interventi di cui al punto 2)

Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:

Foglio: _____ particella: _____ sub: _____; quota millesimale _____; C.F.: _____

_____ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni singola unità immobiliare su cui sono eseguiti interventi trainati (mettere una unità immobiliare per rigo e aggiungere le righe necessarie)

- E.b)** l'edificio unifamiliare, sito in _____, CAP: _____, città⁷⁰ _____, (prov. ___), individuato al catasto da: Foglio: _____; particella: _____; sub : _____; C.F.: _____ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali.

GG (gradi giorno): _____, zona climatica: _____

e gli interventi trainati

- Riguardanti le parti comuni⁷¹
- 1.1** isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti comuni l'involucro dell'edificio con un'incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo avente superficie
- che le superfici oggetto dell'intervento sono:

⁶⁴ Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento

⁶⁵ 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti;

⁶⁶ Solo se si installano pompe di calore reversibili.

⁶⁷ Nel rispetto del comma 6 dell'art. 5 del DPR 412/93.

⁶⁸ 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

⁶⁹ Nel caso che il Comune non risulta nell'elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell'attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell'edificio precedente all'accorpamento.

⁷⁰ Nel caso che il Comune non risulta nell'elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell'attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell'edificio precedente all'accorpamento.

⁷¹ Per gli edifici condominiali



pareti verticali: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
 coperture: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
 pavimenti: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];

- 1.2** sostituzione degli infissi delle parti comuni
 Superficie: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K] (ripetere per ogni singolo infisso)
- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento, diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a _____ euro di cui realizzati per un costo di _____ euro;
- 1.3** schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni
 Sup. scherm/chiusura oscurante: _____ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante⁷²: _____;
 gtot: _____; resistenza termica supplementare⁷³: _____ [Km2/W]; orientamento⁷⁴: _____
- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista all'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a _____ euro di cui realizzati per un costo di _____ euro;
- 2.1** intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile complessiva pari a: _____ [kW] con impianti dotati di:
- o **a)** generatori di aria calda a condensazione
 P.nom: _____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
 - o **b)** generatori a biomassa in classe 5: di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____ [%]
 - o **c)** scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
 Pu (scaldacqua sostituito): _____ [kW]; tipo di scald. sostituito⁷⁵: _____;
 Pu (scaldacqua a PDC): _____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua⁷⁶: _____;
- le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio (o interessate dall'intervento) corrispondente complessivamente a _____ euro,
 - sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere a); b); c) per un ammontare pari a _____ euro
 - o **d)** in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: _____ kWp
 - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

⁷² 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.

⁷³ Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.

⁷⁴ Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.

⁷⁵ Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro.

⁷⁶ Valore minimo: 2,6.



- e) corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a _____ kWh
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
- f) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio

E riguardanti le parti private di

- l'unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale E.a) di cui sopra foglio: ____ particella: ____; sub: __ C.F.: _____ dei beneficiari
(ripetere, compreso l'elenco degli interventi di cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare interessata):

oppure

- l'edificio unifamiliare E.b) di cui sopra:
- 1.1.2 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti private dell'involucro⁷⁷
 - che le superfici oggetto dell'intervento sono:
pareti verticali: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
coperture: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
pavimenti: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];

1.2.2 sostituzione degli infissi

Superficie: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K] (ripetere per ogni singolo infisso)

- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.1.2 e 1.2.2 previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista all'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro)

1.3.1 schermature solari e chiusure oscuranti

Sup. scherm/chiusura oscurante: _____ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante⁷⁸: _____; gtot: _____; resistenza termica supplementare⁷⁹: _____ [Km2/W]; orientamento⁸⁰: _____
da ripetere per ogni singola schermatura

- le spese previste in progetto ammontano a _____ euro, e la spesa massima ammissibile è pari a 60.000/1,1 = 54.545euro per unità immobiliare

2.2 Impianti

Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto dotati di:

- a) caldaie a condensazione⁸¹

P.nom: _____ [kW], efficienza: _____ [%]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%);
_____ :con sistemi di termoregolazione evoluti della classe⁸²

⁷⁷ Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda disperdente.

⁷⁸ 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.

⁷⁹ Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.

⁸⁰ Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.

⁸¹ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

⁸² Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.



- (aggiungere le righe necessarie)
- **b)** generatori di aria calda a condensazione⁸³
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): ____ (%)
(aggiungere le righe necessarie)
- **c)** pompe di calore⁸⁴ (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:
tipo di PDC⁸⁵: ____; Potenza utile nom. ____ [kW]; COP ____; EER: ____; inverter:
(aggiungere le righe necessarie);
- **d)** pompe di calore ad assorbimento a gas⁸⁶:
tipo di PDC⁸⁷: ____; Potenza utile nom. ____ [kW]; CUEh ____; GUEc: ____; inverter:
(aggiungere le righe necessarie);
- **e)** sistemi ibridi⁸⁸
caldaia a condensazione:
P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): ____ (%)
pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:
tipo di PDC⁸⁹: ____; Potenza utile nom.: ____ [kW]; COP ____; EER: ____; inverter:
(aggiungere le righe necessarie);
- **f)** scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. Sostituito ____;
Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua
- Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile è pari $30.000/1,1 = 27.272$ euro per unità immobiliare;
 - **g)** sistemi microcogenerazione⁹⁰
Pelettrica: ____ [kW]; Pterm: ____ [kW]; PES: ____ [%]; Risc. supp. Prisc.supp.: ____ [kW]
 - Le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile per l'intervento è pari a $100.000/1,1 = 110.000$ euro;
 - **h)** generatori a biomassa⁹¹ installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Pu: ____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: ____ [%]
- le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile è pari a $30.000/1,1 = 27.272$ euro.
 - **i)** building automation
 - i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal "decreto requisiti ecobonus";
 - le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile dal "decreto requisiti ecobonus" è pari a: _____ euro;
 - gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ; climatizzazione estiva ; prod. di acqua calda sanitaria

⁸³ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

⁸⁴ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

⁸⁵ aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

⁸⁶ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

⁸⁷ aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

⁸⁸ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

⁸⁹ aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

⁹⁰ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

⁹¹ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.



- **j) solare termico**
Superficie lorda Ag di un singolo modulo ___ [m2]; numero di moduli: _____ Sup. tot.: ___ [m2]
Tipo di collettori⁹² _____; tipo di installazione⁹³ _____; Inclinazione % : _____; orientamento⁹⁴: _____; ̄ impianto factory made: accumulo in litri: _____; destinazione del calore⁹⁵: _____; tipo di impianto integrato o sostituito⁹⁶: _____;

certificazione solar Keymark;

- le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile è pari a 60.000/1,1=54.545 euro
- gli interventi di cui ai punti 1.1.2; 1.2.2; 1.31. e punto 2.2 lettere a); b), c), d), e), f), g), h), i), j) sono stati conclusi⁹⁷ per un ammontare pari a: _____ euro
- La potenza utile complessiva dell'impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli interventi è pari a: _____ [kW].
 - **k) in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: _____ kWp**
 - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
 - **l) corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a _____ kWh**
 - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
 - **m) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 3.000 euro per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio;

3 Spese complessive e dichiarazioni

- 3.1 Il costo complessivo degli interventi di progetto previsti sulle parti comuni ammonta a: _____ euro (somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni);
- 3.1.1 Il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti comuni ammonta a: _____ euro (somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni);
- 3.2 il costo complessivo degli interventi di progetto sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _____ euro (somma delle spese degli interventi previsti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale);
- 3.2.1 il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _____ euro (somma delle spese per gli interventi eseguiti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale);
- l'importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a: _____ euro (somma dei punti 3.1.1 e 3.2.1);
- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _____ con la

⁹² Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati

⁹³ Tetto piano; tetto a falda; altro.

⁹⁴ Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest

⁹⁵ Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento

⁹⁶ Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.

⁹⁷ Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1,2 e 2.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi.



compagnia assicuratrice _____, per un importo di lavori pari a _____⁹⁸ euro di cui si allega copia e che

la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: _____ euro.

Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

1) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;

2) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;

3) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;

(aggiungere le righe necessarie);

- i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal "decreto requisiti ecobonus", stimati mediante il prezzario _____;
- sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
- gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;
- le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di impianto di climatizzazione invernale;
- con gli interventi previsti l'edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale _____ alla classe finale _____ secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel "decreto requisiti ecobonus" i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica²⁷ redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi):

nome e cognome _____, nato/a a _____ (prov. _____) il ____/____/____, codice fiscale _____, residente a _____, CAP _____, (prov. _____), in _____ n. _____, con studio sito a _____, CAP: _____, (prov. _____), in _____ n. _____, iscritto all'ordine/collegio professionale: _____ di _____) con il numero: _____.

Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo):

Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico): sal n. 1 - codice asseverazione: _____ del _____

sal n. 2 - codice asseverazione: _____ del _____

DICHIARA, inoltre,

di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6, del Decreto "Asseverazioni", al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____

In fede
Firma e timbro

(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)

⁹⁸ Mettere l'importo complessivo assicurato dalla polizza.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto "Asseverazioni"

Stato di avanzamento lavori (SAL) n. __ del __⁹⁹

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a: _____ (prov. _____) il ____/____/____, codice fiscale: _____, residente a: _____, CAP: _____, (prov. _____), in: _____ n. _____, con studio sito a: _____, CAP: _____, (prov. _____), in: _____ n. _____, iscritto all'ordine/collegio professionale: _____ di _____ con il numero: _____ in relazione agli interventi di cui all'art. 119 commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE

per i lavori oggetto della presente asseverazione:

- è stata depositata nell'ufficio competente del Comune di _____ (prov. ____), in data _____ protocollo: _____, la relazione tecnica prevista dall'art. 8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
- gli stessi lavori sono iniziati in data _____.
- lavori sono eseguiti su:
 - edificio condominiale composto da n. _____ unità immobiliari e dotato di impianto termico centralizzato
 - unità immobiliare unifamiliare
 - unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
 - immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
- la superficie lorda complessiva disperdente è pari a _____ m²;

e riguardano:

gli interventi trainanti¹⁰⁰

- 3.** intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio

⁹⁹ La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell'apposito sito accessibile dalla pagina web: <https://detrazionifiscali.enea.it/>. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

¹⁰⁰ Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.



medesimo

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:
pareti verticali: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
.....
coperture: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
.....
pavimenti: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
.....
che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari che compongono l'edificio per 50.000/40.000/30.000¹⁰¹ euro corrispondente a:
euro.
 - il costo complessivo previsto dei lavori e realizzato sulle parti opache ammonta a: _____ euro.
- 4. intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile complessiva pari a:**
_____ [kW] composto da n. _____ generatori di calore con impianti centralizzati dotati di:
- a) caldaie a condensazione**
P.nom: _____ [kW], efficienza ζ_s : _____ [%]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
(aggiungere le righe necessarie)
 - b) pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:**
tipo di PDC⁴: _____; Potenza utile nom. _____ [kW]; COP _____; EER: _____; o inverter; o sonde geotermiche
(aggiungere le righe necessarie);
 - c) pompe di calore ad assorbimento a gas:**
tipo di PDC⁴: _____; Potenza utile nom. _____ [kW]; GUEh: _____; GUEc: _____;
inverter: o (aggiungere le righe necessarie);
 - d) sistemi ibridi**
caldaia a condensazione:
P.nom: _____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:
tipo di PDC¹⁰²: _____; Potenza utile nom.: _____ [kW]; COP: _____; EER: _____;
o inverter; o sonde geotermiche
(aggiungere le righe necessarie);
 - e) sistemi di microgenerazione**
Pellettrica: _____ [kW]; Pterm: _____ [kW]; PES: _____ [%]; Risc. supp.; Prisc.supp.: _____ [kW]
 - f) collettori solari**
Superficie lorda Ag di un singolo modulo _____ [m2]; numero di moduli: _____ Sup. tot.: _____ [m2]
Tipo di collettori¹⁰³: _____; tipo di installazione¹⁰⁴: _____; Inclinazione % : _____; orientamento¹⁰⁵: _____; \int impianto factory made: accumulo in litri: _____; destinazione del calore¹⁰⁶: _____; tipo di impianto integrato o sostituito¹⁰⁷: _____
certificazione solar Keymark ;
 - g) teleriscaldamento** (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza

¹⁰¹ 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, euro 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

¹⁰² aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

¹⁰³ Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.

¹⁰⁴ Tetto piano; tetto a falda; altro

¹⁰⁵ Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest

¹⁰⁶ Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento

¹⁰⁷ Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.



dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102).

Potenza nominale dello scambiatore _____ kW; rendimento dello scambiatore _____ %; fp,nren: _____¹⁰⁸; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente: _____¹⁰⁹.

- h) caldaie a biomassa** - classe 5 stelle (in edifici unifamiliari o in unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186).
- Potenza utile nominale: Pu _____ kW; rendimento utile nominale della caldaia _____ %; destinati a: un climatizzazione invernale; un climatizzazione estiva¹¹⁰; un prod. di acqua calda sanitaria¹¹¹
- l'ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari che compongono l'edificio per 30.000/20.000/15.000 euro¹¹² un corrispondente a: euro
 - il costo complessivo di progetto degli interventi sull'impianto corrisponde a: _____ euro;
 - sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere a); b); c); d); e); f); g); h); per un ammontare pari a: _____ euro

ESEGUITI SU:

- E.a)** l'edificio condominiale denominato: _____ sito in _____, CAP: _____, città¹¹³ _____ (prov. ___), un dotato di impianto di termico centralizzato (la spunta è automatica se si eseguono gli interventi di cui al punto 2)
Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:
Foglio: _____ particella: _____ sub: _____; quota millesimale _____; C.F.: _____ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni singola unità immobiliare su cui sono eseguiti interventi trainati (mettere una unità immobiliare per rigo e aggiungere le righe necessarie)
- E.b)** l'edificio unifamiliare, sito in _____, CAP: _____, città¹¹⁴ _____, (prov. ___), individuato al catasto da:
Foglio: _____; particella: _____; sub : _____; C.F.: _____ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali.
GG (gradi giorno): _____, zona climatica: _____

e gli interventi trainati

- Riguardanti le parti comuni¹¹⁵
- 1.1** isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti

¹⁰⁸ Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento

¹⁰⁹ 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti;

¹¹⁰ Solo se si installano pompe di calore reversibili.

¹¹¹ Nel rispetto del comma 6 dell'art. 5 del DPR 412/93.

¹¹² 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

¹¹³ Nel caso che il Comune non risulta nell'elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell'attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell'edificio precedente all'accorpamento.

¹¹⁴ Nel caso che il Comune non risulta nell'elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell'attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell'edificio precedente all'accorpamento.

¹¹⁵ Per gli edifici condominiali



comuni l'involucro dell'edificio con un'incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo avente superficie

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:
 - pareti verticali: _____ [m²]; trasm.ante: _____ [W/m²K]; trasm.post: _____ [W/m²K];
 - coperture: _____ [m²]; trasm.ante: _____ [W/m²K]; trasm.post: _____ [W/m²K];
 - pavimenti: _____ [m²]; trasm.ante: _____ [W/m²K]; trasm.post: _____ [W/m²K];
- 1.2** sostituzione degli infissi delle parti comuni
Superficie: _____ [m²]; trasm.ante: _____ [W/m²K]; trasm.post: _____ [W/m²K] (ripetere per ogni singolo infisso)
 - le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento, diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a _____ euro di cui realizzati per un costo di _____ euro;
- 1.3** schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni
Sup. scherm/chiusura oscurante: _____ [m²]; tipo di scherm./chiusura oscurante¹¹⁶ : _____ ;
gtot: _____ ; resistenza termica supplementare¹¹⁷: _____ [Km²/W]; orientamento¹¹⁸ : _____
 - le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista all'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a _____ euro di cui realizzati per un costo di _____ euro;
- 2.1** intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile complessiva pari a: _____ [kW] con impianti dotati di:
 - o **a)** generatori di aria calda a condensazione
P.nom: _____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): _____ (%)
 - o **b)** generatori a biomassa in classe 5: di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Pu: _____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: _____ [%]
 - o **c)** scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Pu (scaldacqua sostituito): _____ [kW]; tipo di scald. sostituito¹¹⁹: _____ ;
Pu (scaldacqua a PDC): _____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua¹²⁰: _____ ;
 - le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio (o interessate dall'intervento) corrispondente complessivamente a _____ euro,
 - sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere a); b); c) per un ammontare pari a _____ euro
 - o **d)** in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: _____ kWp
 - le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

¹¹⁶ 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.

¹¹⁷ Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.

¹¹⁸ Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.

¹¹⁹ Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro.

¹²⁰ Valore minimo: 2,6.



In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

- o **e)** corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a _____ kWh
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
- o **f)** infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio

E riguardanti le parti private di

- l'unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale E.a) di cui sopra foglio: ____ particella: ____; sub: __ C.F.: _____ dei beneficiari
(ripetere, compreso l'elenco degli interventi di cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare interessata):

oppure

- l'edificio unifamiliare E.b) di cui sopra:
 - o 1.1.2 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti private dell'involucro¹²¹
 - che le superfici oggetto dell'intervento sono:
 - pareti verticali: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
 - coperture: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
 - pavimenti: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K];
- 1.2.2** sostituzione degli infissi
 - Superficie: _____ [m2]; trasm.ante: _____ [W/m2K]; trasm.post: _____ [W/m2K] (ripetere per ogni singolo infisso)
 - le spese, per gli interventi di cui al punto 1.1.2 e 1.2.2 previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista all'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro)
- 1.3.1** schermature solari e chiusure oscuranti
 - Sup. scherm/chiusura oscurante: _____ [m2]; tipo di scherm./chiusura oscurante¹²² : _____;
 - gto: _____; resistenza termica supplementare¹²³: _____ [Km2/W]; orientamento¹²⁴ : _____
 - da ripetere per ogni singola schermatura
 - le spese previste in progetto ammontano a _____ euro, e la spesa massima ammissibile è pari a 60.000/1,1 = 54.545euro per unità immobiliare
- 2.2** Impianti
 - Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto dotati di:
 - o **a)** caldaie a condensazione¹²⁵

¹²¹ Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda disperdente.

¹²² 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.

¹²³ Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.

¹²⁴ Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.

¹²⁵ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.



- P.nom: ____ [kW], efficienza: ____ [%]; Rendimento utile nom. (100%): ____ (%);
 ____ :con sistemi di termoregolazione evoluti della classe¹²⁶
 (aggiungere le righe necessarie)
- **b) generatori di aria calda a condensazione**¹²⁷
 P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): ____ (%)
 (aggiungere le righe necessarie)
 - **c) pompe di calore**¹²⁸ (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:
 tipo di PDC¹²⁹: ____; Potenza utile nom. ____ [kW]; COP ____; EER: ____; inverter:
 (aggiungere le righe necessarie);
 - **d) pompe di calore ad assorbimento a gas**¹³⁰:
 tipo di PDC¹³¹: ____; Potenza utile nom. ____ [kW]; CUEh ____; GUEc: ____; inverter:
 (aggiungere le righe necessarie);
 - **e) sistemi ibridi**¹³²
 caldaia a condensazione:
 P.nom: ____ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): ____ (%)
 pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:
 tipo di PDC¹³³: ____; Potenza utile nom.: ____ [kW]; COP ____; EER: ____; inverter:
 (aggiungere le righe necessarie);
 - **f) scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.**
 Pu (scaldacqua sostituito): ____ [kW]; tipo di scald. Sostituito ____;
 Pu (scaldacqua a PDC): ____ [kW]; COP del nuovo scaldacqua
- Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile è pari 30.000/1,1 = 27.272 euro per unità immobiliare;
- **g) sistemi microcogenerazione** ¹³⁴
 Pelettrica: ____ [kW]; Pterm: ____ [kW]; PES: ____ [%]; Risc. supp. Prisc.supp.: ____ [kW]
 - Le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile per l'intervento è pari a 100.000/1,1 = 90.909,09 euro;
 - **h) generatori a biomassa**¹³⁵ installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 Pu: ____ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: ____ [%]
- le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile è pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro.
- **i) building automation**
 - i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal “decreto requisiti ecobonus”;
 - le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile

¹²⁶ Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

¹²⁷ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

¹²⁸ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

¹²⁹ aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

¹³⁰ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

¹³¹ aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

¹³² Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

¹³³ aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

¹³⁴ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

¹³⁵ Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.



dal “decreto requisiti ecobonus” è pari a: _____ euro;

- gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ; climatizzazione estiva ; prod. di acqua calda sanitaria ;

o **j) solare termico**

Superficie lorda Ag di un singolo modulo __ [m2]; numero di moduli: _____ Sup. tot.: _____ [m2]

Tipo di collettori¹³⁶ _____; tipo di installazione¹³⁷ _____; Inclinazione % : _____;

orientamento¹³⁸: _____; \int impianto factory made: accumulo in litri: _____;

destinazione del calore¹³⁹: _____; tipo di impianto integrato o sostituito¹⁴⁰: _____;

certificazione solar Keymark;

- le spese previste in progetto ammontano a _____ euro e la spesa massima ammissibile è pari a 60.000/1,1=54.545 euro
- gli interventi di cui ai punti 1.1.2; 1.2.2; 1.31. e punto 2.2 lettere a); b), c), d), e), f), g), h), i), j) sono stati conclusi¹⁴¹ per un ammontare pari a: _____ euro
- La potenza utile complessiva dell’impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli interventi è pari a: _____ [kW].
 - o **k) in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: _____ kWp**
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
 - o **l) corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a _____ kWh**
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
 - o **m) infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**
- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a _____ euro, la spesa massima ammissibile è 3.000 euro per il numero di unità di immobiliari che compongono l’edificio;

3 Spese complessive e dichiarazioni

3.1 Il costo complessivo degli interventi di progetto previsti sulle parti comuni ammonta a: _____ euro (somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni);

3.1.1 Il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti comuni ammonta a: _____ euro (somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni);

3.2 il costo complessivo degli interventi di progetto sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _____ euro (somma delle spese degli interventi previsti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale);

3.2.1 il costo complessivo degli interventi realizzati sulle parti private (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: _____ euro (somma delle spese per gli interventi eseguiti sull’edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell’edificio condominiale);

¹³⁶ Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati

¹³⁷ Tetto piano; tetto a falda; altro.

¹³⁸ Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest

¹³⁹ Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento

¹⁴⁰ Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.

¹⁴¹ Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi.



- l'importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a: _____ euro (somma dei punti 3.1.1 e 3.2.1);
 - a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. _____ con la compagnia assicuratrice _____, per un importo di lavori pari a _____ 142 euro di cui si allega copia e che
- la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: _____ euro.

Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

- 1) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
- 2) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;
- 3) Cod. _____, importo assicurato: _____ euro;

(aggiungere le righe necessarie);

- i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal "decreto requisiti ecobonus", stimati mediante il prezzario _____ ;
- sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
- gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;
- le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di impianto di climatizzazione invernale;
- con gli interventi previsti l'edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale _____ alla classe finale _____ secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel "decreto requisiti ecobonus" i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica²⁷ redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi):

nome e cognome _____, nato/a a _____ (prov. _____) il ___/___/____, codice fiscale _____, residente a _____, CAP _____, (prov. _____), in _____ n. _____, con studio sito a _____, CAP: _____, (prov. _____), in _____ n. _____, iscritto all'ordine/collegio professionale: _____ di _____) con il numero: _____.

Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo):

Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico): sal n. 1 - codice asseverazione: _____ del _____

sal n. 2 - codice asseverazione: _____ del _____

DICHIARA, inoltre,

di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6, del Decreto "Asseverazioni", al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____

In fede

Firma e timbro

(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)

¹⁴² Mettere l'importo complessivo assicurato dalla polizza.



DECRETO MITE 14 febbraio 2022

Costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a) e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

Articolo 1

(Finalità)

Comma 1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a) e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all'articolo 2.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

Comma 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall'Allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

Comma 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3

(Costi massimi ammissibili)

Comma 1. Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Comma 2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall'articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Comma 3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui all'Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell'Allegato A al DM Requisiti tecnici.

Comma 4. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell'Allegato A, l'asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i



prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Articolo 4

(Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”)

Comma 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)** all’articolo 5, comma 1, lettera f), dopo le parole “nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15” sono aggiunte le seguenti: “e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b)”;
- b)** all’articolo 8, comma 1, le parole “dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio” sono sostituite dalle seguenti: “dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 119, commi 13, lettera a) e 13-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio”.
- c)** all’Allegato A, il punto 13 è sostituito dal seguente:

13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:

- a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
- b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
- c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.

13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.

13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

- d)** l’Allegato I è sostituito dal seguente:

ALLEGATO I

Costi massimi specifici

I costi massimi specifici per gli interventi di cui al presente decreto sono quelli definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica di cui all’articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo,



del Decreto Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.”.

Articolo 5

(Aggiornamento ed entrata in vigore)

Comma 1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.

Comma 2. Il presente decreto, di cui l’Allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato A
Costi massimi specifici

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
<i>Riqualificazione energetica</i>	
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche A, B, C	960 €/m ²
Interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti tecnici") - zone climatiche D, E, F	1.200 €/m ²
<i>Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</i>	
Esterno	276 €/m ²
Interno	120 €/m ²
Copertura ventilata	300 €/m ²
<i>Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</i>	
Esterno	144 €/m ²
Interno/terreno	180 €/m ²
<i>Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</i>	
Zone climatiche A, B e C	
- Esterno/diffusa	180 €/m ²
- Interno	96 €/m ²
- Parete ventilata	240 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
- Esterno/diffusa	195 €/m ²
- Interno	104 €/m ²
- Parete ventilata	260 €/m ²
<i>Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi</i>	
Zone climatiche A, B e C	
- Serramento	660 €/m ²
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	780 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
- Serramento	780 €/m ²
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	900 €/m ²
<i>Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione</i>	276 €/m ²



Impianti a collettori solari		
Scoperti		900 €/m ²
Piani vetrati		1.200 €/m ²
Sottovuoto e a concentrazione		1.500 €/m ²
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)		
P _{nom} ≤ 35kWt		240 €/kWt
P _{nom} > 35kWt		216 €/kWt
Impianti con micro-cogeneratori		
Motore endotermico / altro		3.720 €/kWe
Celle a combustibile		30.000 €/kWe
Impianti con pompe di calore (*)		
<i>Tipologia di pompa di calore</i>	<i>Esterno/Interno</i>	
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento	Aria/Aria	720 €/kWt (**)
	Altro	1.560 €/kWt (**)
Pompe di calore geotermiche		2.280 €/kWt
Impianti con sistemi ibridi (*)		1.860 €/kWt ¹
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)		
P _{nom} ≤ 35kWt		420 €/kWt
P _{nom} > 35kWt		540 €/kWt
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore		
Fino a 150 litri di accumulo		1.200 €
Oltre 150 litri di accumulo		1.500 €
Installazione di tecnologie di building automation		60 €/m ²

(*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m² per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m² negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

¹ Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.



ELENCO pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 pubblicato dall'ISTAT il 30 settembre 2022

All'INTERNO della Gazzetta Ufficiale:

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)^{1 2 3}

L'elenco è compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010), nonché delle definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. I criteri utilizzati per la classificazione delle unità sono di natura statistico-economica. I raggruppamenti istituzionali hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

Elenco delle Amministrazioni pubbliche

Amministrazioni centrali

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri⁴

Agenzie fiscali

Agenzia del Demanio
 Agenzia delle Dogane e dei
 Monopoli Agenzia delle Entrate

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA
 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S.
 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
 Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali -
 ANSFISA Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL⁵
 Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie – AGE.CONTROL S.p.a.
 Agenzia per l'Italia digitale – AGID
 Agenzia per la coesione territoriale⁶
 Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN
 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN
 Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
 Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA⁷
 Ente nazionale per il microcredito
 Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.
 Ispettorato nazionale del lavoro⁸
 Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN

Enti produttori di servizi economici

Agenzia delle entrate - Riscossione⁹
 Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo¹⁰
 Agenzia nazionale per il turismo – ENIT
 Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
 organizzata – ANBSC
 Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
 Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE
 Amministrazione degli archivi notarili
 Anas S.p.a.
 ANPAL Servizi S.p.a.¹¹



Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione
 Asset Management Company S.p.a. – AMCO
 Buonitalia S.p.a. in liquidazione
 Concessionaria servizi informativi pubblici – CONSIP S.p.a.
 Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a.
 Consorzio Infomercati in liquidazione
 Difesa Servizi S.p.a.
 Enea Tech e Biomedical
 Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
 Ente nazionale risi¹²
 Equitalia Giustizia S.p.a.
 Eutalia
 Fintecna S.p.a.
 FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
 Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a.¹³
 Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
 Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti – S.p.a. – In breve RAM
 Logistica Infrastrutture e trasporti – S.p.a.
 Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni in sigla RFI S.p.a.
 Ricerca sul sistema energetico RSE S.p.a.
 Società generale d'informatica – SOGEI S.p.a.
 Società Gestione Impianti Nucleari – SOGIN S.p.a.
 Società Italiana Traforo Gran San Bernardo – SITRASB S.p.a.
 SOGESID S.p.a.
 Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.
 Tunnel Euralpin Lyon-Turin¹⁴

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
 Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART
 Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA
 Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM
 Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – AGIA
 Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
 Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
 Garante per la protezione dei dati personali – GPDP

Enti a struttura associativa

Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI
 Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti – ANEA
 Centro Interregionale per i Sistemi Informatici Geografici e Statistici in liquidazione – CISIS
 Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FEDERBIM
 Unione delle Province d'Italia – UPI
 Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – UNIONCAMERE Unione Nazionale Comuni Comunità Enti montani – UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
 Agenzia nazionale per i giovani
 Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a.
 Associazione della Croce Rossa italiana – CRI¹⁵
 Comitato Italiano Paralimpico – CIP
 Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI
 Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa¹⁶
 Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
 Fondazione Centro internazionale radio medico – CIRM
 Fondazione Centro sperimentale di cinematografia – CSC
 Fondazione Festival dei Due Mondi
 Fondazione La biennale di Venezia
 Fondazione La quadriennale di Roma



Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo
 Fondo edifici di culto
 Cinecittà S.p.a.
 Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP
 Lega italiana per la lotta contro i tumori
 Museo storico della liberazione
 RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
 Scuola archeologica italiana di Atene
 Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
 Sport e salute S.p.a.
 Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA Agenzia spaziale italiana – ASI
 Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
 Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA¹⁷
 Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.
 Fondazione Centro ricerche marine
 Fondazione Human Technopole
 Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT
 Istituto italiano di studi germanici
 Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
 Istituto nazionale di astrofisica – INAF
 Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE
 Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN
 Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
 Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS
 Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM
 Istituto nazionale di statistica – ISTAT
 Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP
 Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti
 Istituto superiore di sanità – ISS
 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA
 Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi
 Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli

Istituti zooprofilattici sperimentali

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome¹⁸

Province e città metropolitane

Comuni

Comunità montane

Unioni di comuni

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario

Agenzie ed enti regionali del lavoro

Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura



Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)

Autorità di sistema portuale

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

Aziende sanitarie locali

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali

Consorzi di bacino imbrifero montano

Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette⁹⁹

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo

Agenzie ed enti per il turismo

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l.

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata

Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo S.c.r.l.

Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione

Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania – Turismo Campania⁹⁹

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria

Alexala Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.p.a. APT Servizi S.r.l.

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo delle Isole di Ischia e di Procida

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Amalfi

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Capri

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Castellammare di Stabia

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Cava dei Tirreni

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Maiori

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Paestum

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Positano

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pozzuoli

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Ravello

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Salerno

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Sorrento – Sant’Agnello

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Vico Equense

Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli

Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Merano

Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione

Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano

Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa

Azienda Turistica Campione d’Italia

Azienda Turistica Locale del Cuneese “Valli Alpine e Città d’arte” S.c.r.l.

Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli

Destination Management Organization – DMO Turismo Piemonte S.c.r.l.

Destinazione Turistica Emilia

Destinazione Turistica Romagna

Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.

Ente Provinciale del Turismo di Benevento

Ente Provinciale del Turismo di Campobasso

Ente Provinciale del Turismo di Caserta

Ente Provinciale del Turismo di Isernia

Ente Provinciale del Turismo di Salerno

Ente Provinciale per il Turismo Avellino

Ente Provinciale per il Turismo di Napoli

Ente turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.



Office Regional Du Tourisme
 Promoturismofvg
 S.T.L. Terre di Portofino S.c.r.l. in liquidazione
 Toscana Promozione Turistica²¹
 Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.
 Vicenza è – Convention and Visitors Bureau
 Visit Brescia S.c.r.l.

Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente

Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro – AFOL metropolitana²²
 Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, l'Orientamento e l'Impiego di Matera Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna
 Agenzia Regionale di Informatica e Committenza – ARIC²³
 Agenzia Regionale per la Lingua Friulana – ARLeF
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – ARPA Puglia
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV
 Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – ARPAE
 Agenzia Regionale Protezione Ambiente Molise – ARPA MOLISE
 Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche – ARPAM
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio – ARPA LAZIO
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania – ARPAC
 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – ARPAB
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia – ARPA SICILIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure – ARPAL
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia – ARPA LOMBARDIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPAFVG
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte – ARPA Piemonte
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria – ARPA UMBRIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta – ARPAVDA
 Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Puglia – ARTI
 Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo
 Agenzia Regionale Sardegna Ricerche
 Agenzia Umbria Ricerche
 Agris Sardegna – Agenzia per la Ricerca in Agricoltura
 ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
 Centro di Istruzione e Formazione Professionale del Piambello
 Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – Crs4 S.r.l.
 Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato – C.I.A.P.I.
 Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – Cefpas Ires – Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte
 Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa – I.P.R.A.S.E
 Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – I.P.R.E.S.
 Istituto Regionale del Vino e dell'Olio
 Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
 Istituzione Formativa della Provincia di Rieti
 Laore Sardegna
 Polis Lombardia – Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
 Porto Conte Ricerche S.R.L.

Autorità di bacino del distretto idrografico

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
 Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali

Consorzi tra amministrazioni locali²⁴

Agenzia della Mobilità Piemontese
 Associazione Asilo Nido Saint Christophe – Quart – Brissogne
 Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale – Consorzio per i Servizi Alla Persona – A.I.P.E.S. Autorità



di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
 Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla
 Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo Endine e Moro
 Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
 Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
 Azienda Consorziale Forestale Trento – Sopramonte
 Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A.
 Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza
 Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese
 Azienda Speciale Consortile per i Servizi Alla Persona di Rezzato
 Azienda Speciale Consortile per la Gestione Associata delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale A1
 C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale
 C.I.S.S.A. Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Pianezza
 Cisa12 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Nichelino
 CISS Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso
 Co.Ge.Ca Consorzio per la Gestione di un Canile
 Co.Ge.Sa. Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
 Coeso – Società della Salute delle zone Amiata grossetana, Colline metallifere e Area grossetana
 Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo
 Consorzio Ambito Territoriale 3 Ausl Br1
 Consorzio Attività Produttive – Aree e Servizi
 Consorzio Brianteo – Villa Greppi
 Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli Montano e nell'Arco Alpino Orientale
 Consorzio dei Comuni del Cassinate per la Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali
 Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia
 Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 – Regione Campania
 Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'ambito Territoriale C08
 Consorzio dei Servizi Sociali "Vallo di Lauro - Baianese"
 Consorzio del Parco Grugnotorto Villorosi – in liquidazione
 Consorzio della Valbossa
 Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
 Consorzio di Metanizzazione Pre-Serre
 Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
 Consorzio di Polizia Locale Valle Agno
 Consorzio Due Giare
 Consorzio Ennese Universitario
 Consorzio Erbese Servizi Alla Persona
 Consorzio IANUA
 Consorzio Impegno Sociale
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – C.I.S.S. di Pinerolo
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – CISS Ossola
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.AS
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S. di Ciriè
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.S. 38
 Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino
 Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona – Novi Ligure
 Consorzio Intercomunale di Servizi C.I. di S.
 Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest – Ticino
 Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
 Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi Tindari – Nebrodi
 Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in Liquidazione
 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biellese Orientale – Cissabo
 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Caluso
 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S.
 Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali-Zona Cusio
 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. – Tortona
 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. 31
 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di Gassino Torinese
 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa – Val Sangone
 Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. – Asti Sud



Consorzio Intercomunale Sviluppo Economico Soresina con sigla C.I.S.E. in liquidazione
 Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa
 Consorzio Isontino Servizi Integrati
 Consorzio Lago di Bracciano
 Consorzio Monviso Solidale
 Consorzio Oltrepò Mantovano
 Consorzio Ovest Solidale
 Consorzio per i Servizi Sociali del Distretto di Pavia
 Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese
 Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese
 Consorzio per il Servizio di Assistenza ai Servizi Sociali fra i Comuni di Albizzate e Solbiate Arno
 Consorzio per il Welfare Integrato dell'Ambito A02
 Consorzio per la Gestione del Servizio Gas Metano nella Valle dell'Aso in liquidazione
 Consorzio per la Gestione dell'Osservatorio Ambientale
 Consorzio per la Gestione degli Interventi e dei Servizi Sociali del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 Pomezia- Ardea
 Consorzio per la Gestione delle Biblioteche Comunali degli Ardenti e Provinciale Anselmo Anselmi di Viterbo
 Consorzio per la Promozione delle Attività Universitarie del Sulcis Iglesiente – Consorzio AUSI
 Consorzio Universitario Nuorese – Consorzio per la Promozione Studi Universitari nella Sardegna Centrale
 Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare – Ambito di Poggiardo
 Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare ATS BR4
 Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente Torino – COREP TORINO
 Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica
 Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale – C.A.S.A.
 Consorzio per le Autostrade Siciliane
 Consorzio per l'Incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste
 Consorzio per l'Istituto Musicale Gaspare Spontini
 Consorzio per l'Istituto per la Storia della Resistenza della Provincia di Alessandria
 Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia
 Consorzio Polizia Locale Alta Brianza – in liquidazione
 Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest
 Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola - C.R.Vco
 Consorzio Servizi Sociali del Verbano
 Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese
 Consorzio Servizi Sociali In.Re.Te.
 Consorzio Servizi Sociali Pollino – Co.S.S.Po.
 Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi Bibliotecari, Culturali e Turistici
 Consorzio Sociale RI/1
 Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni- Ambito S10
 Consorzio Società della Salute Zona Pisana
 Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero
 Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
 Consorzio Struttura Zerosei
 Consorzio T.I.N.E.R.I. - Tutti Insieme Nessuno Resti Indietro
 Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia “
 Consorzio Turistico “Sa Perda e Iddocca”
 Consorzio Universitario Archimede
 Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa
 Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
 Consorzio Universitario di Caltanissetta
 Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino
 Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
 Consorzio Universitario di Siracusa - Giovanni Paolo II
 Consorzio Universitario Piceno
 Enoteca Regionale del Monferrato Consorzio con Attività Esterna
 Imera Sviluppo 2010 – Società Consortile A.R.L. – in liquidazione
 Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti
 Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi
 Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica A.R.L. – in liquidazione
 Società della Salute Alta Val di Cecina – Valdera
 Società della Salute Amiata Senese e Valdorcia-Valdichiana Senese
 Società della Salute Area Pratese



Società della Salute del Mugello
 Società della Salute della Lunigiana
 Società della Salute della Valdinievole
 Società della Salute della Zona Alta Valdelsa
 Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest
 Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Versilia- in liquidazione
 Società della Salute di Firenze
 Società della Salute Empolese – Valdarno-Valdelsa
 Società della Salute Pistoiese
 Società della Salute Senese
 Società della Salute Valli Etrusche
 Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta
 Un.I.Ver. – Università e Impresa Vercelli

Consorzi interuniversitari di ricerca

Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi
 Consorzio Centro Biotecnologie Avanzate – C.B.A. in liquidazione
 Consorzio CNISM in liquidazione
 Consorzio Internazionale Astrofisica Relativistica – I.C.R.A.
 Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli Nei Sistemi Biologici – C.I.R.C.M.S.B. Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert
 Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità – I.N.A.S.
 Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A.
 Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica – C.I.N.I.
 Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo
 Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica
 Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia – CINID
 Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa – ICOOR
 Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase – CSGI
 Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine – C.I.R.M.M.P.
 Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – IU.NET
 Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze del Mare – CoNISMA
 Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – I.N.R.C.

Fondazioni lirico-sinfoniche

Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
 Fondazione Teatro Comunale di Bologna
 Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale
 Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli
 Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
 Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
 Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
 Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
 Fondazione Teatro Massimo di Palermo
 Fondazione Teatro Regio di Torino

Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale²⁵

Associazione Teatro di Roma
 Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli
 Centro Teatrale Bresciano
 Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova
 Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
 Ente Teatro di Rilevante Interesse Culturale Stabile della Città di Catania Fondazione del Teatro Stabile di Torino
 Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa
 Fondazione Teatro della Toscana
 Fondazione Teatro Metastasio di Prato²⁶
 Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria
 Marche Teatro – S.c.r.l.
 Teatro Biondo Stabile di Palermo
 Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni



Teatro Stabile di Bolzano
Teatro Stabile Sloveno

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici²⁷

Altre amministrazioni locali

"Area 24 S.p.a." in liquidazione

A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.r.l.

A.C.C.C. – Assistenza Comunità Coesione Collegialità

A.I.S.A. S.p.a. Arezzo Impianti e Servizi Ambientali in liquidazione

A.M.A. - Azienda mobilità aquilana - Società per azioni

Abruzzo Progetti S.p.a.

Abruzzo Sviluppo, Società per azioni – Abruzzo Sviluppo S.p.a.

Acqua S.p.a. – Società per Azioni per l'approvvigionamento idrico in liquidazione

Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione

Afragol@net S.r.l. unipersonale

Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Como Lecco e Varese

Agenzia Demanio Provinciale – Agentur Landesdomaene

Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali in liquidazione

Agenzia forestale regionale – Umbria²⁸

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna – Fo.Re.S.T.A.S²⁹

Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO

Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell'area nolana – Società consortile per azioni

Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale S.r.l.

Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara S.r.l.

Agenzia Mobilità Romagna – AMR S.r.l. Consortile

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ACP

Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale

Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'area Nord Barese-Ofantina – S.c.r.l. in liquidazione

Agenzia per la Protezione Civile – Agentur Fuer Bevoelkerungsschutz

Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse³⁰

Agenzia regionale di protezione civile – Regione Abruzzo

Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma ARPS – Molise³¹

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Regione Emilia-Romagna

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – Regione Puglia

Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)³²

Agenzia Sarda delle Entrate

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – AVISP³³

Airgest S.p.a.

Alba Service S.r.l.

Alto Adige Riscossioni S.p.a.

Amat Palermo S.p.a.

Amt Trasporti S.r.l. in liquidazione

Arcadis – Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo

Area Stazione – Società di trasformazione urbana S.p.a.

Areale Bolzano – ABZ S.p.a.

Arexpo S.p.a.

Arroscia 2000 S.r.l. in liquidazione

Asco Holding S.p.a.

Asp Centro servizi alla persona di Ferrara

Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione

Associazione teatrale pistoiese

Aurora - Porto Turistico di Vieste S.p.a. in liquidazione

Authority – Società di trasformazione urbana S.p.a. in liquidazione

Autoporto A.S.I. SR S.p.a. in liquidazione

Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria

Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.³⁴

Autostrada Pedemontana Lombarda Società per azioni

Autostrada regionale Cispadana S.p.a.³⁵

Azienda Calabria Verde³⁶

Azienda di servizi alla persona Valsasino

Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in liquidazione³⁷



Azienda Isola

Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.a. – ARIA S.p.a.
 Azienda servizi e promozione e gestione "PRO.GEST"
 Azienda servizi per la cittadinanza "INSIEME" – Azienda speciale interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
 Azienda servizi sociali di Bolzano
 Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. – A.S.T. S.p.a.
 Azienda Sociale Sud Est Milano – A.S.S.E.MI.
 Azienda speciale "Aprilia multiservizi" in liquidazione
 Azienda speciale multiservizi Pontecorvo
 Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
 Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento – A.S.I.S.
 Azienda speciale servizi Bassa Reggiana
 Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova
 Azienda speciale servizi infanzia e famiglia – G.B. Chimelli
 Azienda speciale Silvo Pastorale
 Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.a.
 Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.a. in liquidazione
 Azienda teatro del Giglio A.T.G.
 Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ghedi (BS)
 Azienda Trasporti di Messina in liquidazione
 Borgo Servizi – A.S.B.S.
 Brescia Infrastrutture S.r.l.
 Brugnato Sviluppo S.r.l. in liquidazione
 Brunate – S.r.l. in liquidazione
 Carbosulcis S.p.a.
 Carrodano Sviluppo S.r.l. in liquidazione
 Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.
 Cassa del Trentino S.p.a.
 Cassa Regionale Credito Imprese Artigiane – CRIAS
 Ce.Val.Co. – Centro per la Valorizzazione economica della Costa Toscana S.p.a. in liquidazione
 Celestini S.r.l.
 "Centro Fieristico della Spezia" – S.r.l. in liquidazione
 Centro pensioni complementari regionali Società per azioni – Pensplan Centrum S.p.a.
 Centro servizi culturali S. Chiara
 Città del fare – Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est di Napoli Società consortile per azioni
 –
 Città del fare S.c.p.a. in liquidazione
 Comunità del bacino del lago di Bolsena – CO.BA.L.B. – S.p.a. in liquidazione
 Comunità sociale Cremasca A.S.C.
 Concessioni autostradali lombarde Società per azioni – CAL S.p.a.
 Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera
 Consorzio Catania ricerche
 Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società cooperativa
 Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera eoliana³⁸
 Consorzio di Ricerca Bioevoluzione Sicilia
 Consorzio per il Festivafilosofia³⁹
 Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
 Consorzio per la ricerca sanitaria – CORIS
 Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO) Azienda speciale
 Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese Società consortile a responsabilità limitata
 Consorzio Sociale Valle Dell'Irno – Ambito S6
 Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a. in liquidazione
 Consorzio Villa Reale e parco di Monza
 Coseca Società a responsabilità limitata in liquidazione – Coseca S.r.l. in liquidazione
 Costruire insieme azienda speciale multiservizi
 Cremasca Servizi S.r.l.
 Cst – Sistemi sud – S.r.l.
 Dedalo Ambiente AG.3 S.p.a. in liquidazione
 E.P. Sistemi S.p.a. in liquidazione
 Eboli Patrimonio S.r.l. – Società in liquidazione
 Ecoambiente Salerno S.p.a.



Ecoemme S.p.a. in liquidazione
 Elpis S.r.l. in liquidazione
 Energia e Ambiente Lodigiana S.r.l. in liquidazione
 Ente acque della Sardegna – ENAS
 Ente Acque Umbre Toscane – EAUT⁴⁰
 Ente autonomo regionale Teatro di Messina
 Ente autonomo lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini
 Ente di decentramento regionale di Gorizia
 Ente di decentramento regionale di Pordenone
 Ente di decentramento regionale di Trieste
 Ente di decentramento regionale di Udine
 Ente Olivieri
 Ente regionale per il patrimonio culturale della regione Friuli-Venezia Giulia – ERPAC⁴¹
 Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia (E.R.T.)
 Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione⁴²
 Ente Tutela Patrimonio ittico (ETPI)
 Ente Zona Industriale Trieste – EZIT in liquidazione⁴³
 FB Servizi – S.r.l. in liquidazione
 Feltrinaservizi S.r.l.
 Fermo Gestione Immobiliare società per la gestione del patrimonio immobiliare del comune di Fermo
 Società a responsabilità limitata – Fermo gestione immobiliare S.r.l. – in liquidazione
 Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. – F.E.R. S.r.l.
 Ferrovienord Società per azioni⁴⁴
 Fi.R.A. S.p.a. (Finanziaria Regionale Abruzzese)
 Finanziaria Città di Torino Holding Spa – FCT Holding S.p.a.
 Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a.
 Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.a.
 Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
 Fincalabra S.p.a.
 Findolomiti Energia S.r.l.
 Finmolise sviluppo e servizi S.r.l. in liquidazione
 Finpiemonte S.p.a.
 Follo Sviluppo S.r.l. in liquidazione
 Fondazione Apulia Film Commission
 Fondazione Bruno Kessler⁴⁵
 Fondazione Caorle città dello sport
 Fondazione Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
 Fondazione Centro studi Leon Battista Alberti
 Fondazione Contrada Torino onlus
 Fondazione Edmund Mach
 Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia
 Fondazione Ente Ville Vesuviane
 Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio
 Fondazione Film Commission Regione Campania
 Fondazione Film Commission Torino Piemonte
 Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste
 Fondazione Giannino e Maria Galvagni Onlus
 Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis
 Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
 Fondazione Hub Innovazione Trentino - HIT
 Fondazione i Teatri
 Fondazione Lombardia Film Commission
 Fondazione Lucana Film Commission
 Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
 Fondazione Museo di fotografia contemporanea
 Fondazione Museo storico del Trentino
 Fondazione musicale Santa Cecilia
 Fondazione Oderzo Cultura
 Fondazione Orchestra sinfonica Siciliana
 Fondazione per lo sport del comune di Reggio Emilia
 Fondazione Politeama-città di Catanzaro
 Fondazione Rossini Opera festival



Fondazione Sardegna Film Commission
 Fondazione Studi universitari di Vicenza – FSU Vicenza
 Fondazione Taormina Arte Sicilia
 Fondazione Teatro comunale e auditorium – Bolzano
 Fondazione trentina Alcide De Gasperi
 Formigine Patrimonio S.r.l.
 Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.a.
 Funivie Molise S.p.a.
 Galleria d'arte moderna e contemporanea Silvio Zanella
 Ge.Se.Ma. Ambiente e Patrimonio S.r.l.
 Geosport S.r.l. in liquidazione
 Gestione governativa Ferrovia Circumetnea
 Gestione Servizi Sociali Territoriali – Ge.S.S.Ter S.r.l.
 Gestioni separate S.r.l. in liquidazione
 Gran Sasso Teramano S.p.a. in liquidazione
 Idm Suedtirolo Alto Adige
 IN.VA. S.p.a.
 Iniziative ambientali S.r.l.
 Iniziative produttive S.r.l. in liquidazione
 Innovapuglia S.p.a.
 Insiel – Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.
 Institut Valdostain de l'artisanat de tradition
 Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
 Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.
 Interporto Marche S.p.a.
 Interventi-geo ambientali S.p.a. – IGEA S.p.a.
 Investiacatania S.c.p.a. in liquidazione
 Investimenti S.p.a.
 Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn
 Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin
 Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut
 Istituto dei Ciechi “Opere riunite I. Florio – F. ed A. Salamone”
 Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De Rü
 Istituto incremento ippico per la Sicilia
 Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI
 Istituto regionale per la floricoltura
 Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET
 Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive – Irsap⁴⁶
 Istituto regionale ville tuscolane – IRVIT
 Istituto regionale ville venete
 Istituto superiore regionale etnografico sardo – ISRES
 Istituzione comunale Marsala Schola
 It.city S.p.a.
 Joniambiente S.p.a. in liquidazione
 Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA Lameziaeuropa S.p.a.
 Lazio Ambiente S.p.a. - Unipersonale
 Laziocrea – S.p.a.
 Lazio innova S.p.a.
 Le tre pievi servizi sociali Alto Lario
 Leonia S.p.a.
 Levante Sviluppo S.p.a. in liquidazione
 Levanto Waterfront S.r.l. in liquidazione
 Lido di Riva del Garda S.r.l. – Società di partecipazioni
 Ligurcapital S.p.a. – Società per la capitalizzazione della piccola e media impresa
 Liguria Digitale S.p.a.
 Livorno Reti ed Impianti S.p.a. in liquidazione
 Lucca holding S.p.a.
 Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione
 Mercato Agricolo – Alimentare – Bari – Società consortile a r.l. – M.A.A.B. S.c.r.l.
 Metropoli Est S.r.l. in liquidazione
 Modica multiservizi S.r.l. in liquidazione



Molise dati – società informatica molisana S.p.a.
 Morenica S.r.l.
 Mornago patrimonio e servizi S.r.l. in liquidazione
 Municipale di Fino Mornasco S.r.l. in liquidazione
 Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
 Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – MART
 Museo degli usi e costumi della gente trentina
 Museo delle Scienze di Trento
 Napoli holding S.r.l.
 Notaresco Patrimonio S.r.l., in liquidazione
 Notaresco Sociale S.r.l., in liquidazione
 Oplonti Multiservizi S.p.a. in liquidazione
 Ottana sviluppo – Società consortile per azioni – in fallimento
 Palacongressi S.p.a. in liquidazione
 Parco tecnologico Val Bormida S.r.l.
 Parma Infrastrutture S.p.a.
 Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. S.c.r.l.
 Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona
 Pescarainnova S.r.l.
 Piceno Sviluppo - Società consortile A. r. l. in liquidazione
 Porto di Maiori S.p.a. in liquidazione
 Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione
 Società per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e per il turismo -
 Laocoonte - Società consortile per azioni – Progetto Laocoonte S.c.p.a.
 Programma Casa S.r.l.
 Puglia sviluppo S.p.a.
 Puglia valore immobiliare Società di cartolarizzazione – S.r.l.
 Quadrilatero Marche – Umbria Società per azioni in breve “Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.”
 RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
 Reggio Emilia Fiere S.r.l. in liquidazione
 Retesalute – Azienda speciale in liquidazione
 Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane S.p.a. – Resais S.p.a.
 Risorsa Sociale Gera d'Adda azienda speciale consortile in breve Risorsa Sociale Gera D'Adda
 Risorse Sabine – Società a responsabilità limitata in liquidazione
 Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione
 S.p.a. Immobiliare - Fiera di Brescia
 SAN.IM. S.p.a.
 Sant'Andrea servizi S.r.l.
 Sardegna it S.r.l.
 Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana
 Selfin S.r.l.- Selfin Gmbh
 Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l. Società partecipata dai Comuni di Laviano e Santomena
 Servizi Idrici Astigiano Monferrato, Società consortile a responsabilità limitata (siglabile “SIAM S.c.a.r.l.” con
 o senza punti di interpunzione)
 Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
 SI.S.E. – Siciliana Servizi Emergenza S.p.a. unipersonale in liquidazione
 Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. – “in liquidazione”
 Sienergia S.p.a. in liquidazione
 SIMETO Ambiente S.p.a. in liquidazione
 Sispi - Sistema Palermo Innovazione S.p.a.
 Sistemi Territoriali S.p.a.
 S.M.A. Sistemi per la meteorologia e l'ambiente Campania S.p.a. – In sigla S.M.A. Campania S.p.a.
 SMEA Società Maceratese per l'Ecologia e l'Ambiente S.r.l.
 Società Alberghiera Lucana – S.A.L. S.r.l. in liquidazione
 SASA S.p.a.
 Società Caltanissetta Service in house providing S.r.l.
 Società Consortile Energia Toscana, Società Consortile a responsabilità limitata
 Società Consortile Matese per l'Occupazione S.p.a. in liquidazione
 Società Consortile per la programmazione negoziata e lo sviluppo dell'Anglona a responsabilità limitata in
 breve” Agenzia di sviluppo per l'Anglona Soc. Cons. r.l. “.
 Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità limitata, in sigla Trigno-Sinello Soc. Cons. A.r.l.
 Società degli Interporti Siciliani S.p.a.



Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. – S.C.R. - Piemonte S.p.a.
 Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione
 Società Finanziaria Regione Sardegna – S.p.a.⁴⁷
 Società Idroelettrica Le Chatelet S.r.l. in sigla Le Chatelet S.r.l.
 Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia S.p.a. abbreviata “S.I.N.T. S.p.a.” in liquidazione
 Società Interportuale Frosinone S.p.a. in liquidazione – in fallimento
 Società per azioni Autostrade Centro Padane
 Società per azioni Autostrada del Brennero – Autobrennero S.p.a. o Autostrada del Brennero S.p.a. – Brennerautobahn A.G.⁴⁸
 Società per Cornigliano S.p.a.
 Società per la Logistica Merci S.p.a. in sigla S.L.M. S.p.a. in liquidazione
 Società per la promozione industriale del Nord Sardegna Società consortile per azioni – “Promin S.C.P.A.” in liquidazione
 Società per la realizzazione delle metropolitane della città di Roma A R.L. – Roma Metropolitane S.R.L. in liquidazione
 Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.P.A. in liquidazione
 Società Regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.a.
 Società Riscossioni S.p.a. siglabile Soris S.p.a.
 Solgas immobili S.r.l. - in liquidazione
 Soncino Sviluppo Società a Responsabilità Limitata in liquidazione
 Soprip S.r.l. in liquidazione
 Spedia S.p.a. in liquidazione
 SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l.
 Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia
 Stazione Sperimentale per l’industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.
 Strutture Trasporto Alto Adige - S.p.a.
 Sviluppo Basilicata - Società per Azioni
 Sviluppo Campania S.p.a.
 Sviluppo Pezzo S.r.l.
 Sviluppo Santhià S.r.l. in liquidazione
 Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna – S.Te.P.Ra. S.c. mista a responsabilità limitata
 Tempi Agenzia S.r.l.
 Terme di Agnano S.p.a. In liquidazione
 Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione
 Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione
 Terra di Brindisi S.r.l. in liquidazione
 Tirreno Ecosviluppo 2000 Società consortile a r.l.
 Tirrenoambiente S.p.a. in liquidazione
 Trasporti Marittimi Salernitani – S.p.a. – e con sigla “T.M.S.- S.p.a.” in liquidazione
 TREGAS – Trentino Reti Gas S.r.l.
 Trentino Riscossioni S.p.a.
 Trentino Trasporti S.p.a.
 Umbria Servizi Innovativi S.p.a. in liquidazione
 Urbania S.p.a. in liquidazione
 UTC immobiliare e servizi – Società consortile a responsabilità limitata – Società in liquidazione
 Valdarno Sviluppo S.p.a. in liquidazione
 Valdaro S.p.a. in liquidazione
 Vallo di Lauro Sviluppo S.p.a., in liquidazione
 Valoreimmobiliare S.r.l.
 VCO Servizi S.p.a. - in liquidazione
 Veneto Acque S.p.a.
 Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione
 Veneto Strade S.p.a.
 Veneto Sviluppo S.p.a.⁴⁹
 Venice Newport Container and Logistics S.p.a.
 Viareggio Porto S.r.l. in liquidazione
 Vocem S.r.l. in liquidazione
 Zona industriale tecnologica e artigianale cittadellese S.p.a. in liquidazione

Enti nazionali di previdenza e assistenza



Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA
 Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
 Cassa nazionale del notariato
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
 Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
 Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI
 Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
 Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB
 Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF
 Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
 Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
 Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi – ENPAP
 Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
 Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM
 Fondazione ENASARCO
 Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – Fondazione ENPAIA⁵⁰
 Fondazione Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI⁵¹
 Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi – FASC
 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
 Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
 Istituto nazionale previdenza sociale – INPS⁵²

¹ Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sulle questioni interpretative pregiudiziali proposte con le ordinanze nn. 5/2021/RIS e 6/2021/RIS, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Corte dei Conti ha disposto la sospensione del giudizio di merito nei ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato dall'Istat nel 2021 (in G.U. n. 234/2021) azionati dalle seguenti unità:

- Ente Nazionale Risi (Dispositivo di udienza del 15 giugno 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Consorzio per il Festivalfilosofia (Dispositivo di udienza del 15 giugno 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada del Brennero (Dispositivo di udienza del 20 luglio 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. (Dispositivo di udienza del 20 luglio 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. (Ordinanza n. 15/2022/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Fondazione Teatro Metastasio (Dispositivo di udienza del 20 luglio 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato).

² Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sulle questioni interpretative pregiudiziali proposte con le ordinanze nn. 5/2021/RIS e 6/2021/RIS, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Corte dei Conti ha disposto la sospensione del giudizio di merito nei ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato dall'Istat nel 2020 (in G.U. n. 242/2020 e rettificato in G.U. n. 274/2020) azionati dalle seguenti unità:

- Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a. (Ordinanza n. 10/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato)
- Ferrovienord Società per azioni (Ordinanza n.5/RIS/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Federazione Italiana Triathlon (FITRI) (Ordinanza n. 6/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco);
- Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. (Ordinanza n. 12/2021/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. (Ordinanza n. 11/2021/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada del Brennero S.p. a (Ordinanza n.14/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato).
- Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'est Europeo - Finest S.p.a. (Ordinanza n. 2/2022/RIS del 21 gennaio 2022 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Società Finanziaria Regione Sardegna – S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 2/2022/RIS dell'11 marzo 2022 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Veneto Sviluppo S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 3/2022/RIS dell'11 marzo 2022 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Finanziaria Regionale Valle d'Aosta – Finaosta S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 24/2021/RIS del 22/12/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Finlombarda S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 25/2021/RIS del 22/12/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Società GEPAFIN – Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 26/2021/RIS del 22/12/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Trentino Sviluppo S.p.a. (Ordinanza 13/2021/RIS del 14 ottobre 2021 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare



dell'Elenco impugnato).

³ Si segnala che la Corte dei Conti ha disposto l'accoglimento di ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato nel 2019 (G.U. n. 229/2019) azionati dalle seguenti unità:

- Acquirente Unico S.p.a. in forma abbreviata AU S.p.a. (Sentenza n. 14/2020/RIS);
- Federazione italiana bocce (FIB) (Sentenza n. 23/2020/RIS);
- Federazione italiana danza sportiva (FIDS) (Sentenza n. 7/2020/RIS);
- Federazione italiana golf (FIG) (Sentenza n. 21/2020/RIS);
- Federazione italiana nuoto (FIN) (Sentenza n. 10/2020/RIS);
- Federazione italiana pallacanestro (FIP) (Sentenza n. 9/2020/RIS);
- Federazione italiana pallavolo (FIPAV) (Sentenza n. 12/2020/RIS);
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) (Sentenza n. 11/2020/RIS);
- Federazione italiana sport equestri (FISE) (Sentenza n. 19/2020/RIS);
- Federazione motociclistica italiana (FMI) (Sentenza n. 8/2020/RIS);
- Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia (Sentenza n. 25/2020/RIS);
- Fondazione Teatro alla Scala di Milano (Sentenza n. 1/2020/RIS);
- Finanziaria Regionale Valle d'Aosta Società per azioni – Finaosta S.p.a. (Sentenza n. 41/2020/RIS);
- Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia Società per azioni – Finlombarda S.p.a. (Sentenza n. 42/2020/RIS);
- Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.p.a. per brevità GEPAFIN S.p.a. (Sentenza n. 45/2020/RIS);
- Società Finanziaria di Promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo – Finest (Sentenza n. 17/2020/RIS);
- Trentino Sviluppo S.p.a. (Sentenza n. 27/2020/RIS).

⁴ A fini statistici, le istituzioni scolastiche sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione; le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'Università e della Ricerca; le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome; le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero della Cultura.

⁵ L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata istituita dal decreto legislativo n. 150/2015 in attuazione della legge n.183/2014 (Jobs Act).

⁶ L'Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita con decreto legge n. 101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013.

⁷ La trasformazione di Cassa conguaglio per il settore elettrico - CCSE - in Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA è stata disposta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). La norma ha effetto dal 1° gennaio 2016 e attribuisce a CSEA la natura giuridica di ente pubblico economico.

⁸ L'agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" è istituita dall'art. 1 del decreto legislativo n.149/2015. Operativa dal 1.1.2017, l'agenzia integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

⁹ Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico, istituito ai sensi dell'art.1 del decreto legge n. 193/2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate, titolare della riscossione nazionale. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

¹⁰ L'Agenzia è istituita con la legge n.125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo". A partire dal 1.1.2016, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono trasferite le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare che contestualmente è soppresso.

¹¹ L'art. 1, comma 595, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) ha disposto il cambio di denominazione di Italia Lavoro S.p.a. in ANPAL Servizi S.p.a.

¹² Si veda la nota 1.

¹³ Si veda la nota 2.

¹⁴ TELT è una società creata il 23 febbraio 2015 in applicazione dell'Accordo intergovernativo del 30 gennaio 2012 stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ratificato con legge 23 aprile 2014 n. 71, ed è assoggettata alle disposizioni del medesimo accordo.

¹⁵ Costituita in data 29.12.2015, a partire dal 1.1.2016, ai sensi dell'art.1 comma 1 del decreto legislativo n.178/2012, all'Associazione della Croce Rossa italiana, sono trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa.

¹⁶ Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1.1.2016, l'Associazione italiana della Croce Rossa - CRI assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana" conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1.1.2018, l'Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 16 c.1 del decreto legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 del 4.12.2017.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) incorpora l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

¹⁸ La categoria comprende anche il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge della Regione Siciliana n. 6 del 14 maggio 2009, recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.

¹⁹ La categoria comprende Parchi nazionali e Consorzi e Enti gestori di parchi e aree naturali protette.

²⁰ La legge regionale Campania n.18 dell'8.8.2014, all'articolo 15 istituisce l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Contestualmente, all'articolo 22 la legge stabilisce lo scioglimento e la liquidazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo i quali continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla data dell'effettivo esercizio dell'agenzia regionale.

²¹ La legge regionale Toscana n. 22 del 4.3.2016 ha trasformato l'Agenzia Regionale di Promozione Economica in un'agenzia specificamente dedicata alla promozione turistica della regione, la nuova Toscana Promozione Turistica. La nuova Agenzia opera a decorrere dal 1.4.2016.

²² L'Agenzia Metropolitana risulta dal processo di fusione, avviato nel 2015 e conclusosi nel 2017, che ha visto coinvolte AFOL Milano, AFOL Nord Ovest, AFOL Nord, AFOL Est e AFOL Sud.



- 23 La legge regionale Abruzzo n.34 del 27 settembre 2016 (e ss. mm. e ii.) ha rinominato, riorganizzato e ampliato le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica – A.R.I.T.
- 24 La categoria comprende Consorzi di Polizia Municipale costituiti tra Enti Locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti Locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche, Società della Salute e altre tipologie di consorzi costituiti tra Enti Locali.
- 25 Già Teatri stabili ad iniziativa pubblica ai sensi dell'art.9 D.M. 12/11/2007.
- 26 Si veda la nota 1.
- 27 La categoria comprende il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari istituito presso l'Università di Firenze, ai sensi della Legge n. 37/1991.
- 28 L'Agenzia è stata istituita con legge regionale n. 18/2011; contestualmente è stata disposta la chiusura delle cinque Comunità Montane dell'Umbria e la creazione delle Unioni Speciali dei Comuni.
- 29 La legge regionale n. 8/2016 sopprime l'Ente foreste della Sardegna di cui alla legge regionale n. 24/1999 e istituisce l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S) che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente soppresso.
- 30 L'Agenzia è in liquidazione dal 16.07.2015. La legge regionale n. 9/2015 ne ha previsto la soppressione con trasferimento delle funzioni alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.
- 31 Istituita con legge regionale n.8/2015 quale ente strumentale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa.
- 32 Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.41/2017 l'Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, in essere in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia – AREM che è soppressa.
- 33 L'Agenzia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n.37/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della società regionale Veneto Agricoltura che è contestualmente posta in liquidazione.
- 34 Si vedano le note 1 e 2.
- 35 Si vedano le note 1 e 2.
- 36 L'Azienda è istituita con legge regionale n. 25/2013 per subentrare alle funzioni dell'Azienda forestale della regione Calabria (AFOR) e delle Comunità montane contestualmente poste in liquidazione.
- 37 L'Ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2007 che ne ha previsto la soppressione.
- 38 L'Ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2015 art. 40 che ha disposto, tra le altre, la liquidazione di tutti i Consorzi di ripopolamento ittico della regione.
- 39 Si veda la nota 1.
- 40 Con la ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l'Ente Acque Umbre-Toscane che subentra al cessato Ente irriguo Umbro-Toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n. 37/2011 e Umbria n. 11/2011.
- 41 A decorrere dal 26.2.2016, ai sensi della legge regionale n. 2/2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, senza soluzione di continuità, all'Azienda Speciale Villa Manin che contestualmente è soppressa. All'ERPAC sono trasferite anche le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Azienda.
- 42 L'Ente è in liquidazione dal 1999
- 43 L'ente è stato posto in liquidazione con deliberazione della Giunta regionale n. 2272/2015.
- 44 Si veda la nota 2.
- 45 La fondazione, nel corso del 2013, incorpora l'Osservatorio Permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale – OPES.
- 46 Ai sensi della legge regionale Regione Siciliana n. 8/2012, l'Ente incorpora i seguenti consorzi: Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani.
- 47 Si veda la nota 2.
- 48 Si vedano le note 1 e 2.
- 49 Si veda la nota 2.
- 50 La trasformazione dell'Ente è stabilita dall'art. 1 dello Statuto, approvato con decreto interministeriale del 10.6.2016.
- 51 La fondazione è costituita ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, nel testo approvato con decreto interministeriale del 9.2.2010 e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 18.7.2013. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani.
- 52 L'Ente, dal 1.1.2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell'art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011.



Rifinanziamento fondo garanzia prima casa e credito imposta IVA

Legge di bilancio 2024: proroga agevolazione mutui prima casa ed inserisce le famiglie numerose tra i soggetti beneficiari.

Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. C (cd. "Fondo Gasparrini") è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l'acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all'estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Ricordiamo che il citato comma 48 lettera C ha istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende (al comma C) il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.

La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito:

- giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- giovani di età inferiore a 36.

La legge di Bilancio 2024 ha inoltre previsto tre ulteriori categorie prioritarie:

- nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (categoria introdotta dalla Legge di bilancio 2024)
- nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui (categoria introdotta dalla Legge di bilancio 2024);
- nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui (categoria introdotta dalla Legge di bilancio 2024)

Tali categorie, nel caso richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori, beneficiano della garanzia fino al 90%.

Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Il Decreto Sostegni bis ha previsto inoltre la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 213 del 30.12.2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Inoltre, per tutte le categorie prioritarie, è stato previsto che per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, la garanzia elevata può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente



del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.

In caso di inadempimento del mutuatario il Fondo interviene liquidando alla banca l'importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata. Al mutuatario, pertanto, resta l'obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo così come previsto al comma 1 e 2 dell'art .8 del Decreto Interministeriale del 31 luglio 2014.